



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# **L'arbitro di calcio: dalla nascita alla riforma del lavoro sportivo. Funzione, ruolo e natura (autonoma o subordinata?) del rapporto di lavoro sportivo**

**Facoltà di Giurisprudenza  
Dipartimento di Scienze Giuridiche**

**Master in Diritto e Sport  
La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo**

**Pierluigi Pernisco  
Matricola 481472**

**A.A. 2023 - 2024**

*A Maria Sole*

*«Neppure lo spettatore è un uomo perfetto.  
Paga per fare lo spettatore e poi vuole fare l'arbitro»*

**(Vittorio Pozzo)**

Commissario Tecnico Nazionale Italiana di Calcio  
Campione del Mondo 1934 e 1938

*“Arbitro*

*Chi gioca può sbagliare ...*

*Ma non ho capito bene*

*C'è chi ti parla di un sistema*

*Di uguaglianza e pietà*

*Ma non lo vedono al VAR”*

Arbitro, 25 dicembre 2024

**(Giuseppe Povia)**

Cantante

*“Rigore è quando arbitro fischia”*

**(Vujadin Boškov)**

Allenatore di calcio fino all'anno 2000

# INDICE SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
--------------------------	----------

## **CAPITOLO PRIMO**

<b>IL RUOLO DELL'ARBITRO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO .....</b>	<b>10</b>
--	-----------

1. Storia ed evoluzione della figura dell'arbitro di calcio .....10
2. Le funzioni, il ruolo e la natura dell'arbitro nello sport e, in particolare, nel calcio.....17
3. L'arbitro di calcio nello statuto del CONI, nel regolamento dell'AIA e nello Statuto della FIGC. Importanza assunta da questo ausiliario sportivo ed esame dei suoi compiti desumibili dal Regolamento del Gioco del Calcio. ....29

## **CAPITOLO SECONDO**

<b>IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO .....</b>	<b>39</b>
--	-----------

1. La situazione precedente alla Legge n. 91/1981 e la legge sul professionismo. ...39
2. La riforma del lavoro sportivo e il direttore di gara come lavoratore sportivo. ....51

## **CAPITOLO TERZO**

<b>IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE DI GARA E IN PARTICOLARE DELL'ARBITRO DI CALCIO .....</b>	<b>66</b>
--	-----------

1. Il direttore di gara come lavoratore sportivo e le incertezze sul tipo contrattuale applicabile .....66
2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 8266 del 11 luglio 2024 e le diverse possibili future interpretazioni dei rapporti di lavoro sportivo degli arbitri nella vigenza del D.lgs. n. 36/2021 .....80

**CONCLUSIONI ..... 95**

**BIBLIOGRAFIA ..... 100**

## INTRODUZIONE

La tesi analizza la figura dell'arbitro di calcio, dalla nascita alla riforma del lavoro sportivo e alle possibili applicazioni della nuova legge sul suo rapporto di lavoro.

Muovendo necessariamente dalla analisi della disciplina generale dettata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, *pre* e *post*-riforma, per il direttore di gara in genere, si giunge al tema dibattuto dell'inquadramento della "figura" dell'arbitro di calcio, come lavoratore autonomo o subordinato, nell'ambito del contratto di lavoro sportivo.

La tematica ha assunto recente rinnovata importanza, sia per il fatto che, con la riforma del diritto sportivo (L. 86/2019 e relativi Decreti Attuativi, in particolare art. 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021), il direttore di gara, diversamente (come si approfondirà) da quanto avvenuto in passato (L. 91/1981), è divenuto un "lavoratore sportivo", sia perché le cronache giornalistiche hanno riferito la circostanza che l'ex arbitro di Serie A e B, dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2020/2021, sig. Fabrizio Pasqua, nell'anno 2023, ha introdotto un giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento della subordinazione rispetto al suo rapporto di lavoro con la Federazione Italiana Gioco Calcio (in breve F.I.G.C., d'ora in poi anche solo FIGC) e/o con l'Associazione Italiana Arbitri (in breve A.I.A., d'ora in poi anche solo AIA). La pronuncia di rigetto del ricorso è stata emessa l'11 luglio 2024.

Da quanto appreso, il ricorrente ha proposto appello e si attende la decisione della Corte di Appello di Roma entro l'anno in corso. Sarà utile comprendere se la decisione della Corte di Merito Romana, confermerà la sentenza di primo grado sulla base dell'unico e noto precedente di Cassazione dell'anno 2009,

sull'impossibilità di riconoscere la subordinazione in ragione della prevalenza del principio del vincolo associativo dell'arbitro o se, invece, la giurisprudenza, acquisendo linfa ermeneutica dalla riforma, dall'anacronismo di alcune disposizioni statutarie o regolamentali degli enti interessati (CONI, FIGC e AIA) con la *ratio legis* e il testo del D.lgs. n. 36/2001 (ancorché non sia temporalmente applicabile al caso di specie) e dalla indiscutibile evoluzione del rapporto (di lavoro) dell'arbitro (sotto il profilo del maggiore impegno settimanale e dell'aumento dei compensi), dovesse cambiare opinione.

A prescindere da come terminerà, in via definitiva, il descritto contenzioso, va valutata la futura interpretazione che fornirà la giurisprudenza a seguito dell'impatto della riforma sui rapporti di lavoro sportivo già intercorsi o quelli che avranno futura attuazione con gli arbitri di calcio, e quindi avviati successivamente al 1° luglio 2023, e delle considerazioni dei commentatori sulle relative disposizioni normative, nella vigenza della nuova legge.

Si è, infatti, nuovamente acceso il dibattito sulla natura<sup>1</sup> e funzione, nonché, soprattutto, sulla qualificazione del rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio (come lavoro autonomo o subordinato), che già aveva interessato dottrina e giurisprudenza, per un lungo periodo antecedente alla riforma.

La presente ricerca, quindi, attraverso l'enunciazione dei principi dei Regolamenti e degli Statuti degli Enti protagonisti dell'ordinamento sportivo (e in particolare della disciplina che riguarda l'arbitro di calcio), della relativa normativa di matrice legislativa, nonché dell'esame della giurisprudenza in

---

<sup>1</sup> Vedi, da ultimo, il recentissimo emendamento al decreto sicurezza presentato dalla Lega, col proposito di garantire l'integrità e la tutela fisica degli arbitri, successiva agli ultimi fatti di cronaca relativi alle minacce e lesioni subite da diversi giovani arbitri di calcio, per modificare il Codice penale e ricondurre la figura del direttore di gara a quella di un pubblico ufficiale. Possibilità che di fatto riapre una tematica, quella sulla natura dell'ufficiale di gara, che si riteneva sopita da tempo. Vedi [https://www.italiaoggi.it/settori/sport/sport-piu-tutela-per-gli-arbitri-cosa-prevede-lemendamento-al-dl-sicurezza-f7yj8hp6#google\\_vignette?refresh\\_cens](https://www.italiaoggi.it/settori/sport/sport-piu-tutela-per-gli-arbitri-cosa-prevede-lemendamento-al-dl-sicurezza-f7yj8hp6#google_vignette?refresh_cens) (ultima consultazione 12 maggio 2025).

materia, tenta di offrire spunti e strumenti al lettore, per permettergli di sviluppare le basi necessarie al fine di tentare di dirimere le discussioni in atto. Per realizzare tale stimolante proposito, innanzitutto (Primo Capitolo), si parte dalle annotazioni storiche sulla nascita ed evoluzione dell'arbitro di calcio, per poi passare all'analisi della natura, del ruolo, delle funzioni e dell'importanza dell'arbitro nel sistema sportivo e, in particolare, nel calcio; la prima parte si chiude con la descrizione, seppure sommaria, della natura giuridica, del ruolo e delle funzioni del C.O.N.I., della F.I.G.C. e dell'A.I.A., enunciando, per necessaria completezza di esposizione, i regolamenti e gli statuti che hanno ad oggetto il direttore di gara, nonché quelli che descrivono i suoi compiti durante le partite.

Si continua la descrizione (Secondo Capitolo) con la disamina del rapporto di lavoro nell'ordinamento sportivo, attraverso il confronto tra la situazione anteriforma (ossia il periodo precedente alla Legge n. 91/1981 e quello dopo la legge sul professionismo sportivo) e quella post-riforma (L. 86/2019 e relativi Decreti Attuativi, in particolare art. 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021). Non manca l'analisi dei tentativi dottrinari e giurisprudenziali, di quel periodo, per porre rimedio a situazioni paradossali verificatisi per le incertezze normative e la evidente dicotomia tra professionismo disciplinato e dilettantismo non menzionato (il riferimento è ai professionisti di fatto).

L'interesse è quello di evidenziare l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, prima riservato ai soli professionisti indicati dalla legge (con presunzione assoluta di subordinazione per i soli atleti professionisti) e, da ultimo, esteso a molte più figure a prescindere dall'area professionistica o dilettantistica di appartenenza e dalla tipologia contrattuale tra le tante potenzialmente applicabili.

In seguito, nel terzo capitolo, con riferimento specifico al rapporto (di lavoro)

del direttore di gara, si descrivono meglio le incertezze sul tipo contrattuale (tra quelli proposti dalla riforma) applicabile alla figura dell'arbitro di calcio, a seguito del suo inquadramento come lavoratore sportivo.

Prima di valutare le possibili strade contrattuali da intraprendere, nella ormai vigenza della riforma, si evidenziano le decisioni giurisprudenziali, che hanno avuto ad oggetto problematiche concernenti la possibile configurazione della subordinazione o imposizione contributiva della retribuzione, quali istituti formalmente non previsti nel rapporto (di lavoro) dell'arbitro, nel vigore della legge sul professionismo.

L'ultimo paragrafo si sofferma, invece, sulla più recente e, a quanto consta non commentata, pronuncia del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, pubblicata nel mese di luglio 2024, con cui, come si accennava in epigrafe, è stata rigettata la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dell'ex arbitro Pasqua. Tuttavia, il fatto che il periodo temporale del rapporto tra il citato direttore di gara e la FIGC si fosse concluso nel 2021, e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma, offre un ottimo spunto per annotazioni critiche utili ad ulteriori valutazioni future.

Le conclusioni, da ultimo, offriranno al lettore, previa sintesi dei punti chiave della disamina sviluppati nel testo del presente contributo, spunti di riflessione per una attività ermeneutica sul possibile inquadramento contrattuale degli arbitri di calcio.

La sfida del giuslavorista con vocazione sportiva è quella di potersi districare nel "ginepraio" interpretativo dello "strano caso dei direttori di gara", in ragione di testi normativi, regolamentari e statutari, che non sembrano convergere tra loro.

# CAPITOLO PRIMO

## IL RUOLO DELL'ARBITRO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

### 1. Storia ed evoluzione della figura dell'arbitro di calcio

L'arbitro, inteso come figura imparziale che applica le regole e dirime una contesa, richiama, per certi versi e certamente con riferimento alla semantica, l'istituto giuridico dell'arbitrato<sup>2</sup>.

L'arbitro, inteso come figura di "giudice privato", esisteva, come è noto, già nell'antica Roma, dove i privati potevano dirimere la risoluzione delle controversie deferendole a un soggetto terzo e imparziale<sup>3</sup>.

Invece, nel contesto sportivo, la figura dell'arbitro come la conosciamo oggi non ha radici molto remote nel tempo, ma, come vedremo, le modalità con cui è sorta l'esigenza di indicare un soggetto terzo e sceglierlo come colui che avrebbe risolto una contesa tra gli avversari nella gara sportiva, sembrano rievocare, quanto meno in maniera embrionale e limitatamente all'origine degli arbitri nel gioco del calcio, oggetto del presente contributo, la procedura con cui, appunto, nella procedura arbitrale, gli arbitri di parte (dopo la nomina delle parti) scelgono il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio

---

<sup>2</sup> L'arbitrato è, come è noto, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione che fornisce un risultato ad essa equivalente. Sulla natura e sullo scopo dell'arbitrato cfr. L. Salvaneschi, *"Lo scopo dell'arbitrato"*, in L. Salvaneschi - A. Graziosi (a cura di), *L'Arbitrato*, Milano, 2020, p. 3. La letteratura sull'arbitrato è, come intuibile, sconfinata. Ci si permetta di citare, a mero titolo esemplificativo, anche E. Zucconi Galli Fonseca, *Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2025; G. Verde, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2021; M. Bove, *La giustizia privata*, Assago, 2021; C. Consolo, *Problemi e soluzioni in tema di arbitrato*, Padova 2020; F. Danovi, *L'arbitrato*, Milano, 2024.

<sup>3</sup> Secondo M. Talamanca, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990, p. 289, *"Nella terminologia romana si hanno, in effetti, due termini per designare il privato incaricato di risolvere, con la sua sentenza, la controversia fra le parti, in quando accanto al iudex compare anche l'arbitrator. Sono state avanzate molte ipotesi, difficilmente verificabili, su una diversa origine di queste due figure; ... a parte l'arbitrator ex compromisso ... la distinzione non è così rigorosa"*.

arbitrale così costituito.

Concentrando, per ovvie esigenze di rispetto al tema della presente tesi, l'attenzione sullo sport del calcio, si può sostenere che, nella seconda metà del 1800, allorché il calcio moderno si cominciava a sviluppare, la figura dell'arbitro come la conosciamo oggi, inizialmente, non esisteva e non era neppure presa in considerazione.

Lo spirito del "fair-play"<sup>4</sup>, su cui essenzialmente si fondava il gioco del calcio che all'epoca si praticava quasi esclusivamente nelle scuole superiori e nelle università inglesi, prevedeva che fossero gli esponenti delle due squadre che disputavano la partita (i capitani) a garantire il rispetto delle regole in campo. Inizialmente, le "norme" da seguire durante la competizione, non essendo ancora ufficialmente regolamentate, venivano ripetute prima dell'inizio di ogni gara dalle compagini contendenti, proprio per ricordare i principi a cui i partecipanti si sarebbero dovuti attenere.

Esemplificando, si può rappresentare, in via riassuntiva, che, intorno al 1840, allorché si è passati dal raggiungimento della mera gloria per la vittoria della partita da disputare all'assegnazione di premi, di valore economico, messi appositamente in palio dagli organizzatori per la squadra vincitrice, si è sentita la prima esigenza, in un'ottica di maggiore e più neutrale garanzia di lealtà, di "rivolgersi all'esterno".

Il fine era quello di rinvenire un "uomo di fiducia", che potesse tentare di imporre, ad entrambe le squadre in campo, il rispetto delle regole del gioco.

Questa necessità, però, non ha condotto subito all'investimento di un'unica

---

<sup>4</sup> La locuzione *fair play* (gioco corretto) si può tradurre con lealtà, si tratta di una regola non scritta, ma dettata da un codice d'onore presente nel gioco del calcio e in molti altri sport. Tuttavia, è doveroso rammentare che, nel 1975, è stata varata dal Comitato Internazionale *Fair Play*, in seno al Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), la Carta del *Fair Play*, così come, più recentemente, un medesimo documento è stato adottato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, quale associazione benemerita del CONI e membro del Comitato Internazionale per il Fair Play.

figura esterna che dirigesse la gara (appunto il futuro arbitro, in inglese *referee*). L'iniziale bisogno, comune per le squadre, oltre a quello basilare di tenere il conto dei punti segnati (i gol), era soprattutto quello di risolvere i casi dubbi, insorti durante l'incontro per gioco falloso o per situazioni di "gol non gol"<sup>5</sup>, ma poteva essere costituito, ad esempio, anche dalle contese circa i requisiti di cui dovevano essere in possesso i giocatori e le relative modalità di accesso per entrare a fare parte delle *equipe* in contesa.

Quanto precede, ha, inizialmente, portato, ispirandosi allo sport del cricket, a mutuare la figura dell'"*Umpire*"<sup>6</sup>. In buona sostanza, ciascuna squadra doveva, a tale scopo, scegliere un proprio "uomo di fiducia", che, sostanzialmente, badasse al controllo della metà campo occupata dalla squadra che lo aveva selezionato.

Dal 1840, in poi, divenne sempre più abituale, nelle gare calcistiche, per il fine prefissato, l'intervento esterno, per ciascuna squadra, di tale figura.

Nel 1847, a Londra, in Inghilterra, presso il College Eton, furono scritte quelle che sono conosciute come "*le regole di Eton*" (*Eton Rules*)<sup>7</sup>.

A tali regole, poi riprese successivamente, nel 1858, da quelle di Sheffield (le *Sheffield Rules*<sup>8</sup>), si attribuisce la prima embrionale indicazione di un sistema arbitrale.

Nel 1848, all'Università di Cambridge, venne redatto il primo regolamento del

---

<sup>5</sup> Si rammenti che, originariamente, a delimitare le porte vi erano solo i pali e non la traversa (ma una mera cordicella) e neppure la rete.

<sup>6</sup> Il termine ancora oggi designa l'arbitro in diversi sport, tra cui il tennis e il football americano, ma, nell'accezione utilizzata a partire dal 1840, nel calcio inglese di allora, si trattava di una figura molto lontana dall'arbitro odierno.

<sup>7</sup> Cfr. sullo sviluppo storico del calcio e la scissione dal rugby, E. Martines, *Play the game! Come gli inglesi inventarono lo sport moderno*, Padova, 2016, pp. 193 ss.

<sup>8</sup> Come ricorda F. Fimmarò, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. Fimmarò' (a cura di), *Il diritto del Calcio*, Napoli, 2025, p. 15 ss.

calcio, noto come Regole di Cambridge, con 14 norme<sup>9</sup>, ma nessuna di queste regole faceva riferimento alla “figura arbitrale”.

Quelle citate possono essere definite le prime regole di gioco per il calcio, con un ruolo fondamentale nel successivo sviluppo del regolamento dello stesso e quindi “precetti” predecessori delle attuali regole del calcio moderno.

Inizialmente, è opportuno ricordarlo, la pratica del calcio non era intesa come la conosciamo oggi e il gioco praticato era un misto tra rugby e calcio<sup>10</sup>.

Le regole sono state poi, via via, mutate in altri College Inglesi (di Londra e periferia), diffondendone la portata applicativa, ai fini di un primo tentativo, complice anche la divisione con lo sport del rugby, di standardizzazione dei precetti del gioco del calcio, sì da risultare importanti per le successive evoluzioni di quello che sarebbe divenuto il regolamento attuale del gioco del calcio<sup>11</sup>.

Tra le regole di Eton, per quanto riguarda la disamina di nostro interesse, ve ne era una che enunciava, che per prevenire dispute tra i rappresentanti delle squadre in gioco o comunque tra i loro giocatori, sarebbe stato preferibile nominare, prima che la gara avesse avuto inizio, due *Umpires*, uno per parte, nonché un soggetto terzo gradito a entrambi gli uomini di fiducia delle due squadre ma neutro, ossia il *referee*<sup>12</sup>, la cui decisione, nel caso fosse differente da quella degli *Umpires*, avrebbe, ma, si badi bene, solo se interpellato, avuto

---

<sup>9</sup> Ce ne parla E. Dourish, *The ‘Cambridge Rules’ of football, 1863*, su <http://www.specialcollections-blog.lib.cam.ac.uk> (ultima consultazione il giorno 5 maggio 2025). Nella letteratura italiana, vedi, ad esempio, F. Fimmarò, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. Fimmarò (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit.

<sup>10</sup> Vedi E. Martines, *Play the game! Come gli inglesi inventarono lo sport moderno*, cit. e F. Fimmarò, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. Fimmarò (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit. p. 17-18, il quale evidenzia come, fino al 1863, anno di fondazione della “Football Association (FA)”, che codificò le coeve regole ufficiali del calcio, distinguendo definitivamente il calcio dal rugby, quest’ultimo aveva convissuto con il primo “in una sorta di promiscuità”.

<sup>11</sup> Vedi E. Martines, *Play the game! Come gli inglesi inventarono lo sport moderno*, cit.

<sup>12</sup> Dall’inglese “to refer”: fare riferimento. Il “referee” era dunque “la persona cui fare riferimento”, l’uomo che gli *umpire* (di parte) dovevano consultare, ove ritenuto necessario, in caso di dubbio sulla decisione da prendere.

la meglio.

Gli usi, i costumi e la prassi, negli anni dal 1860 al 1891, prevedevano assai spesso che, mentre gli *Umpires* dovessero essere presenti in campo, il terzo soggetto scelto da loro fosse presente, per un migliore controllo del gioco, in "tribuna", in una posizione più elevata o, comunque, fuori dal campo vicino alle panchine.

Nel 1863, con la nascita, tra 11 clubs dell'area di Londra, della *Football Association* (d'ora in poi solo F.A.)<sup>13</sup> e i primi campionati, la regola dei "tre giudici di gara" divenne definitiva.

Il sistema, tuttavia, era ancora basato molto sul principio del *fair play* ed invero, solo in caso di disaccordo sulla soluzione e decisione da prendere da parte degli *Umpires*, veniva interpretato il parere del *Referee*, ossia la figura al di sopra delle parti.

In occasione della prima *Football Association Challenge Cup* (F.A. Cup) del 1871, che fu la prima competizione tra le squadre associate nella F.A., con l'obiettivo di conferire maggiore neutralità in capo ai tre giudici di gara, venne stabilito che questi dovessero essere "designati" direttamente dal comitato della competizione e nessuno dei tre potesse essere membro di uno dei due club partecipanti al *match*<sup>14</sup>.

Inizialmente, le regole ufficializzate dall'F.A. vennero ritenute valide esclusivamente dalle squadre di Londra e dintorni e, solo alla fine degli anni '70 del XIX secolo, tutte le squadre inglesi le accettarono.

A livello internazionale, la prima partita, riconosciuta dalla FIFA, cui ha partecipato un arbitro, risulta essere Scozia vs. Inghilterra del 30 novembre 1872.

---

<sup>13</sup> La F.A. è la più antica federazione calcistica del mondo, essendo stata fondata il 26 ottobre 1863.

<sup>14</sup> Vedi E. Martines, *Play the game! Come gli inglesi inventarono lo sport moderno*, cit.

Si noti che, al principio, per richiamare rispetto e attenzione durante il gioco, era sventolato un fazzoletto e, solo dall'anno 1878<sup>15</sup>, dopo che l'arbitro (unico direttore di gara), come vedremo a breve, riscese definitivamente in campo, è ascrivibile il primo utilizzo del fischietto.

Al 1886, risale la prima ufficializzazione delle quattordici Regole del Gioco del Calcio scritte dall'International Football Association Board (acronimo I.F.A.B.)<sup>16</sup>.

Ogni anno, l'IFAB, fino ai nostri giorni, ha proceduto ad una revisione delle regole.

Nel 1889, è stata introdotta la previsione della redazione di un rapporto da parte del *referee* (posizionato ancora fuori dal campo), al quale spettava il compito di controllare il tempo di gioco, di espellere il giocatore che si fosse macchiato di condotta irregolare (informandone poi l'Association), con l'attribuzione di un potere, nel caso stimasse pericolosa l'azione di un giocatore, di decretare un calcio di punizione, anche se nessuno dei due *Umpire* (ed è questa la prima importante novità) glielo avesse chiesto.

Al 1891, risale la creazione da parte dell'IFAB di regole (ormai comuni e con efficacia *erga omnes* per tutte le competizioni) in cui, per quanto interessa la presente trattazione, venne indicato, per la prima volta, l'arbitro (il *referee*) come unico direttore di gara ammesso all'interno del campo di gioco, dotato di un fischietto e di un potere decisionale totalmente autonomo e non più

---

<sup>15</sup> Secondo F. Fimmarò, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. FIMMARO' (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit. p. 18, già dal 1872 l'arbitro aveva cominciato, anche se non ufficialmente, a usare il fischietto per segnalare un'infrazione o decretare un gol.

<sup>16</sup> Si tratta di un organo internazionale (un'associazione di diritto svizzero), istituito a Londra nel 1886, composto, attualmente, di soli otto membri, quattro individuati dalla FIFA e altri quattro dalle quattro Federazioni britanniche che la compongono (inglese, scozzese, gallese e nord-irlandese). L'IFAB ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni e associazioni calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale.

vincolato alla richiesta di intervento degli *Umpires*.

La nuova regola 12 ha demandato al *referee* la decisione in tutti i casi dubbi. Egli, oltre a dovere redigere un rapporto, tenere il tempo ufficiale di gara, punire i colpevoli in caso di condotta antisportiva, decretandone l'espulsione dopo un grave fallo di gioco, poteva "fischiare" un calcio di punizione e stabilire come punizione, ma in questo solo se richiesto, un calcio di rigore<sup>17</sup>.

Si può quindi argomentare che gli originari *Umpires* persero la loro iniziale funzione e si cominciò a pensare a loro come supervisori delle linee laterali. Se pensiamo al fatto che, a mano a mano, questi soggetti hanno acquisito la competenza ad intervenire e giudicare in un maggior numero di casi di gioco (e non limitarsi a giudicare la mera uscita della palla dal campo di gioco), possiamo provare a qualificarli come precursori degli odierni assistenti arbitrali, gergalmente conosciuti come guardalinee o segnalinee.

Nel marzo 1893, per migliorare la qualità degli arbitri, Frederick Wall, che da lì a poco sarebbe diventato Segretario della F.A., fondò a Londra, assieme a W. Pickford, l'Associazione Arbitri, rendendo quindi gli ufficiali di gara "indipendenti" dai club. Lo scopo era allenare i direttori di gara in centri appositi e prepararli per i loro compiti.

Per ricompensarli della loro funzione e rimborsarli dei viaggi che dovevano effettuare, gli arbitri, all'epoca, ricevevano il rimborso del biglietto del treno di seconda classe e, ove avessero dovuto arbitrare oltre i trenta miglia lontani da casa oppure avessero dovuto pernottare fuori, anche un rimborso delle altre spese sostenute.

---

<sup>17</sup> F. Fimmarò, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. FIMMARO' (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit. p. 19, nota 14, ci ricorda come "Originariamente il rigore poteva essere calciato da qualsiasi punto del campo purché distante 11 metri dalla linea di porta avversaria. Per questo si tracciava un semicerchio davanti alla porta sul quale poteva essere sistemata la palla per tirare. Nel 1902 si stabilì definitivamente che si potesse tirare il calcio di rigore solo da 11 metri e sulla perpendicolare alla linea di porta".

Nei primi anni del 1900, si è completata l'evoluzione con la nascita degli attuali giudici di gara: arbitro centrale e i due assistenti.

Invece, solo molto recentemente, nel 1970, furono adottati dalla F.I.F.A., quali dotazioni da fornire all'arbitro, i cartellini di colore differente: giallo per le ammonizioni e rosso per le espulsioni, così come le lavagnette per segnalare le sostituzioni e la previsione obbligatoria di una pressione del pallone; regole queste poi inserite in quelle ufficiali.

Nel 1989, fu introdotto il ruolo del quarto ufficiale di gara, ovvero l'assistente dell'arbitro posto nei pressi delle panchine, il quale ha la funzione di coadiuvare la terna arbitrale e, alla fine del tempo regolamentare delle due frazioni di gioco, indicare i minuti di recupero.

## **2. Le funzioni, il ruolo e la natura dell'arbitro nello sport e, in particolare, nel calcio.**

All'interno dell'ordinamento sportivo, tra le persone fisiche che partecipano allo svolgimento dell'attività sportiva a vario titolo, prestando la propria attività, sia durante la gara che nella fase antecedente e/o successiva ad essa, e che sono comunemente denominati "ausiliari sportivi", sono ricompresi, tra gli altri, i direttori di gara (o arbitri)<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> M. Pittalis, *Sport e Diritto*, Milano, 2023, pp. 128-129, secondo la quale tali soggetti "svolgono ... una funzione strumentale e indispensabile, in quanto si occupano di garantire il regolare svolgimento delle competizioni, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati". Le definizioni per riferirsi a questa figura, istituzionali o più gergali, sono molteplici. Ma vedi G. Clemente di San Luca, *Giuridicità delle regole del giuoco del calcio e vigilanza sul loro rispetto da parte degli arbitri*, in *Diritto e Società*, 2020, p. 735, secondo il quale: "Nel vigente quadro normativo, dunque, non sembra esservi alcuno spazio per un "ruolo di regolatore". L'arbitro non può 'regolare', semplicemente perché, secondo le norme in vigore, non risulta detentore di alcun potere normativo. E nemmeno può considerarsi titolare di potere giurisdizionale, come lascia equivocare il diffuso appellativo gergale (ad esso riferito) di 'giudice di gara', tecnicamente improprio. L'arbitro, invero, non è vocato a risolvere controversie, bensì a vigilare sul rispetto delle regole, garantendo la loro corretta applicazione".

Il direttore di gara, anche definito come ufficiale di gara, giudice (di gara) o arbitro<sup>19</sup>, è un soggetto che, nel mondo sportivo, è preposto ad assicurare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive e deve, quindi, garantire lo svolgimento della competizione in modo conforme ai regolamenti, dirigendo le gare, vigilando *super partes* sull'osservanza e sul rispetto delle regole del gioco.

Si può integrare la definizione sopra proposta, ai fini di evidenziarne le funzioni, rammentando che, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2021, il direttore di gara provvede *“alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati”*.

Si tratta, quindi, di una categoria di soggetti del mondo sportivo che riveste una figura cardine nel momento dello svolgimento della manifestazione sportiva<sup>20</sup>.

Per alcune attività sportive, si pensi al nuoto o all'atletica leggera, gli ufficiali di gara hanno funzioni prevalentemente di accertamento, per altre, si pensi al calcio, alla pallanuoto, al pugilato, i loro compiti hanno anche rilevanza decisionale, che possono divenire prevalenti rispetto agli altri compiti svolti, e possono quindi condizionare lo svolgimento e l'esito della manifestazione sportiva, divenendo decisivi finanche per il loro esito<sup>21</sup>.

Per esercitare tale ruolo e garantire l'integrità delle decisioni durante le

---

<sup>19</sup> M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., pp. 132, ci rammenta le diverse denominazioni utilizzate per la figura in disamina.

<sup>20</sup> Vedi M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Milano, 2024, p. 119, il quale, al riguardo, ricorda quanto segue: *“la particolare natura dell'attività esercitata da tale categoria di ausiliari ha fatto inizialmente sorgere la questione dei possibili danni causati all'atleta quando, nei suoi confronti, siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara (v., a proposito, Trib. Milano, 17 luglio 1967, in Mass. Trib., 1967, p. 1300). Peraltro, la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che la redazione del rapporto di gara costituisce per l'arbitro l'esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità (Pret. Perugia, 5 febbraio 1974, in Riv. dir. sport., 1975, p. 37).”* Vedi anche N. Siggillino, *Le persone fisiche*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 109.

<sup>21</sup> Vedi N. Siggillino, *Le persone fisiche*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 109.

competizioni sportive da lui dirette, lo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), all'art. 33, prevede requisiti essenziali come la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio<sup>22</sup>.

Nello stesso senso, disciplina l'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 36/2021, secondo cui il direttore di gara è il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge per conto delle competenti Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità delle competizioni sportive<sup>23</sup>.

In osservanza di questi principi, il giudizio degli ufficiali di gara deve essere compiuto con lealtà sportiva<sup>24</sup>.

I direttori di gara sono anche indicati, tra gli altri, sulla base del comma 3 dell'art. 13 bis dello Statuto Coni, come soggetti vincolati al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo, all'interno del quale sono inclusi i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva<sup>25</sup>.

Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 157/1986, l'imparzialità dei direttori di gara è assicurata dall'interpretazione e concreta applicazione delle regole tecniche proprie delle discipline e le decisioni degli stessi, immodificabili e indisponibili, concorrono altresì alla tutela dell'integrità fisica dei competitori<sup>26</sup>.

Attenta dottrina rammenta, infatti, come l'arbitro abbia l'obbligo di predisporre misure atte a tutelare l'integrità psicofisica degli atleti che partecipano all'incontro sportivo potendo, a tale fine, irrogare provvedimenti

---

<sup>22</sup> F. Mite, *I lavoratori del calcio*, in F. Fimmaro' (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit. p. 123.

<sup>23</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 118.

<sup>24</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 103, ricordando l'art. 33 dello Statuto del CONI.

<sup>25</sup> Lo ricorda L. Colantuoni, *Diritto Sportivo*, in Fabio Iudica (a cura di), 2010, p. 77.

<sup>26</sup> In questo senso, P. Raimondo – L. Zambelli, *I soggetti dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto dello Sport*, 2017, 1-2, 79.

disciplinari nei confronti degli stessi. Questa funzione arbitrale è molto evidente in alcuni sport “a violenza necessaria” (si pensi al pugilato), in cui l’arbitro ha il potere di decretare la fine dell’incontro ove intraveda un pericolo alla salute per uno dei partecipanti. Questi doveri possono, sussistendone i presupposti, esporre l’arbitro a censure sia dal punto di vista civilistico, che penale<sup>27</sup>.

Tuttavia, per quando riguarda la responsabilità penale, si ritiene, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l’arbitro, a differenza del gestore dell’impianto sportivo, non assuma una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 c.p.<sup>28</sup> con il combinato disposto dell’art. 2051 c.c. (che disciplina, come è noto, la responsabilità da cose in custodia), dal momento che il potere del direttore di gara di disporre la sospensione o il rinvio di un incontro, ove ritenga che il corretto svolgimento della manifestazione sportiva non sia consentito per eventi atmosferici in corso, non deriva dagli obblighi di garanzia volti a tutelare l’incolumità fisica degli atleti che vi partecipano<sup>29</sup>.

Agli arbitri sono imposti ulteriori doveri tecnici, variabili in relazione alla tipologia della singola disciplina e alla natura della competizione; quindi, in

---

<sup>27</sup> Vedi S. Perrotta, *La responsabilità nello sport*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 287-288.

<sup>28</sup> Secondo l’art. 40 c.p., rubricato “Rapporto di causalità”: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione” (primo comma) “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (secondo comma).

<sup>29</sup> Vedi S. Perrotta, *La responsabilità nello sport*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (A Cura Di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., *ibidem*, che cita, Cass., pen., 31 gennaio 2018, 9160, in *Smart Lex 24*, *il Sole 24 Ore*, rievocando la fattispecie portata al cospetto dell’autorità giudiziaria consistita nell’imputazione, in concorso tra loro, del gestore di un campo sportivo e dell’arbitro, per non avere impedito le lesioni subite da un giocatore di una partita di calcio, il quale era scivolato in corrispondenza di un punto avallato del terreno non visibile per la presenza di una pozzanghera d’acqua. Ebbene, in tale giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, confermando la responsabilità del gestore del campo sportivo, ha escluso quella dell’arbitro, in ragione del fatto per costui - non rivestendo una posizione di garanzia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 c.p. e 2051 c.c. ma avendo solo la funzione di assicurare il corretto svolgimento della partita, disponendo del potere di sospendere o di rinviare l’incontro qualora eventi atmosferici possano impedirne lo svolgimento - non poteva configurarsi alcuna responsabilità.

relazione alla circostanza se si tratta di una competizione agonistica o meno, tra cui: il controllo dell'identità degli atleti, la verifica delle attrezzature e del terreno di gioco e quanto altro viene specificato all'interno dei singoli regolamenti federali<sup>30</sup>.

Il percorso da seguire per diventare direttore di gara è disciplinato ed è differente in base alle singole Federazioni sportive.

Sostanzialmente e per esemplificare, la strada da seguire implica la frequenza di un corso di formazione organizzato dalla Federazione di riferimento e il superamento di un esame/test abilitante, con conseguente rilascio di un attestato. Sono generalmente richiesti, inoltre, determinati requisiti di età (minima e massima) e di buona condotta.

Prescindendo, per il momento, visto che se ne discorrerà in seguito, dalla portata e dal significato del riferimento dell'art. 33 dello Statuto del CONI alla locuzione "*senza vincolo di subordinazione*", quale indicazione della modalità della natura del rapporto che lega gli ufficiali di gara alla Federazione Nazionale Sportiva di riferimento, va evidenziato, in questa sede, che le funzioni dell'ufficiale di gara sono svolte, appunto, nei confronti delle citate Federazioni di riferimento (delle quali sono tesserati), le quali possono quindi determinare, nei relativi regolamenti federali, le specifiche qualifiche, indicandone anche i requisiti, di volta in volta, richiesti.

In altre parole, spetta ai singoli regolamenti federali associare alle qualifiche i corrispondenti requisiti, che potranno variare a seconda della differente derivazione federale e del livello delle competizioni sportive<sup>31</sup>.

Così, ad esempio, può accadere che le qualifiche loro attribuite dalle Federazioni di appartenenza possano determinare una distinzione nel tipo di

---

<sup>30</sup> M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., p. 133.

<sup>31</sup> M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., *ibidem*.

manifestazione alla quale gli ufficiali di gara possono prendere parte, magari differenziandoli per livello o per territorio<sup>32</sup>.

Appare utile accennare ai dubbi sorti, in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla natura giuridica dell'arbitro, ossia se gli stessi possono essere identificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio<sup>33</sup>.

Al riguardo, può identificarsi la formazione di tre orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Secondo il primo, l'arbitro riveste la funzione di pubblico ufficiale in ragione della funzione attribuitagli, consistente nell'assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva, da qualificare come attività di pubblico interesse; oppure in virtù del fatto che questi, svolgendo la sua attività nell'interesse e per conto della Federazione, partecipa della medesima natura pubblica<sup>34</sup>.

Si fa riferimento, in questo senso, all'allora carattere pubblicistico delle Federazioni sportive, in quanto definite organi del CONI nella L. n. 426/1942.

Sulla base di un secondo orientamento, all'arbitro andrebbe attribuita la

---

<sup>32</sup> Vedi N. Siggillino, *Le persone fisiche*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 109.

<sup>33</sup> Vedi M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., pp. 120-121, secondo il quale, implicitamente, la questione risulta ancora oggi dibattuta, pur se l'autore preferisce, chiaramente, l'opinione maggioritaria che agli arbitri non possano essere attribuite tali qualifiche. Secondo S. Perrotta, *La responsabilità nello sport*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 287, si tratta di una questione passata ormai risolta, seppure citi altra dottrina che riferisce che la questione non sia ancora del tutto cristallina. Per una puntale, seppure risalente, disamina alla qualificazione giuridica della figura di arbitro sportivo, cfr. F.S. Chiarotti, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Riv. dir. Sport.*, 1963, p. 104 e A. Albanesi, *Arbitro sportivo*, in *Nss. dig.*, 1, p. 930.

<sup>34</sup> In giurisprudenza, cfr. App. L'Aquila, 29 marzo 1963, in *Foro it.*, 1963, II, p. 240, secondo cui, essendo il CONI ente di diritto pubblico, gli arbitri che svolgono la loro attività in gara indetta da federazioni sportive, che del CONI sono organi, vanno considerati pubblici ufficiali; Tribunale Velletri, 2 novembre 1977, in *Nuovo dir.*, 1978, p. 239, secondo cui "I fini che lo Stato moderno persegue non possono essere limitati a quelli meramente essenziali e strumentali (difesa, ordine pubblico, istruzione ecc.) ma vi rientrano anche quelli, sia pure non essenziali, che tuttavia rivestono un particolare interesse collettivo, sociale, ricreativo e culturale, tra cui assume rilevanza primaria lo sport. Invero, siffatti fini non essenziali, vengono raggiunti dallo Stato, attraverso molteplici enti o organizzazioni che trovano, la loro multiforme espressione, in enti o associazioni pubblicisticamente riconosciuti, che, fanno capo, per quanto attiene l'attività sportiva al C.O.N.I., il quale svolge le sue funzioni sotto l'alta direzione e controllo del ministero dello sport e del turismo" e Pret. Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985, in *Giur. Merito*, 1986, p. 636, che ha confermato che "L'arbitro federale di calcio è pubblico ufficiale agli effetti della legge penale".

qualifica di incaricato di pubblico servizio, a condizione che la sua attività di certificazione sia relativa ad una gara connessa a scommesse o giochi riconosciuti dallo Stato<sup>35</sup>.

In ragione di un terzo orientamento, l'arbitro non può essere considerato un pubblico ufficiale, né un incaricato di pubblico servizio, perché le funzioni dallo stesso esercitate sono volte a tutelare interessi di natura privata<sup>36</sup> e giacché, comunque, gli arbitri non sono soggetti che agiscono per l'immediata attuazione di un interesse pubblico, in quanto chiamati solo a dirigere e valutare, dal punto di vista tecnico, un evento sportivo<sup>37</sup>.

Le conseguenze della qualifica dell'ufficiale di gara, sotto questo profilo, non sono di poco momento e riguardano, essenzialmente, le condotte dei soggetti che partecipano alla manifestazione sportiva (atleti e arbitro stesso) e, soprattutto, con particolare riferimento all'arbitro di calcio, la conseguente qualificazione del referto arbitrale<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. Pret. Genova, 10 giugno 1961, in *Giur. It.*, 1962, II, pp. 162. ss., secondo cui "Il C.O.N.I. è ente pubblico, ma da ciò non deriva che siano pubblici ufficiali gli arbitri delle partite di calcio, i giudici di gara, i cronometristi e, in genere, gli incaricati degli organi federali poiché l'interesse dello Stato non si incentra in ogni partita sportiva né i suddetti incaricati concorrono a formare la volontà dello Stato. Peraltro deve riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio al giudice di gara dal cui risultato dipenda la determinazione di soggetti vincitori di scommesse, concorsi pronostici, lotterie, ecc."

<sup>36</sup> Cass., pen., 19 aprile 2000, n. 8727, in *Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto*, 2001, 3, pg. 82, annotata da O. Forlenza.

<sup>37</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 121, che riporta, quale opinione corrente in dottrina G. Iadecola, *L'arbitro di calcio nell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. di merito*, 1985, p. 1256 e, quale, precedente giurisprudenziale, *ex multis*, Cass., 11 ottobre 1973, in *Riv. dir. sport.*, 1976, p. 41., secondo cui "allo stato della legislazione che disciplina la materia sportiva e gli spettacoli sportivi, e in relazione alla nozione di pubblico ufficiale data dall'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato pubblico ufficiale". Al riguardo, G. Clemente di San Luca, *Giuridicità delle regole del giuoco del calcio e vigilanza sul loro rispetto da parte degli arbitri*, cit. p. 735-736, così si esprime: "Stando alle norme che disciplinano il potere conferitogli, insomma, il suo operare è assimilabile, non tanto a quello di un giudice, quanto piuttosto a quello di un funzionario di polizia amministrativa. Per usare un'efficace metafora, si può pensare al vigile urbano: come questi è incaricato di dirigere il traffico garantendo il rispetto delle norme del Codice della strada, così l'arbitro è incaricato di 'dirigere' la partita garantendo il rispetto delle Regole del giuoco".

<sup>38</sup> Secondo M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., *ibidem*, se si attribuissero all'arbitro le qualifiche pubbliche in questione, con particolare riferimento all'arbitro di calcio, ne deriverebbero "insormontabili problemi ... senza dire della singolarità della attribuzione di una così rilevante qualifica a soggetti le cui qualità non sono vagliate, né controllate, da organi statali".

Si pensi, sotto il primo profilo, alle qualificazioni delle condotte penalmente rilevanti assunte nei confronti dell'arbitro, che si potrebbero sussumere nei seguenti reati: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.), violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.)<sup>39</sup>; oppure, si pensi alle qualificazioni delle condotte penalmente rilevanti assunte dallo stesso direttore di gara come astrattamente sussumibili nei delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio: il rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.).

Recentemente, si può ritenere che la tesi che nega la possibilità di qualificare l'arbitro come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dal momento che questi sarebbe chiamato unicamente a dirigere, valutare e monitorare tecnicamente un evento sportivo, appaia, ormai, pacifica<sup>40</sup>.

Quanto precede trova il suo fondamento giacché, a seguito del Decreto Melandri (art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242), che, come è noto, ha attribuito natura giuridica di diritto privato alle Federazioni Sportive Nazionali, si può ritenere che tale caratterizzazione possa essere indirettamente attribuita anche alla stessa categoria dei direttori di gara<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Vedi M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., p. 135., la quale, opportunamente, segnala che, ai sensi del D.L. 14 giugno 2019 (c.d. Decreto Sicurezza bis), convertito con modificazioni in L. 8 agosto 2019, n. 7, il daspo si estende "a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive".

<sup>40</sup> Recentemente, tuttavia, per i molti episodi di violenza contro gli arbitri di calcio, è al vaglio del governo una ipotesi di modifica dell'art. 583 quater del c.p., ossia quello che riguarda i pubblici ufficiali e ai quali gli arbitri verrebbero equiparati. Ci sono due emendamenti (uno della Lega, a firma dell'on. Morrone, uno di Fratelli d'Italia) che verranno presentati martedì 13 maggio 2025 all'interno del decreto sicurezza, in discussione in Commissione, come annunciato dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari (ex arbitro). L'AIA ha presentato l'ipotesi di modifica al Ministro dello Sport e alla quale sono ispirati i due emendamenti; essa tende ad equiparare gli arbitri ai professionisti sanitari o socio-sanitari e ai servizi di sicurezza complementare (si pensi agli steward, per rimanere nell'ambito dello stadio), con pene da due a cinque anni (ma anche più pensanti, in caso di lesioni gravissime). Cfr. *Corriere dello Sport.it*, rinvenibile all'indirizzo [https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2025/05/11-140588121/arbitri\\_come\\_publici\\_ufficiali\\_pronti\\_due\\_emendamenti\\_al\\_governo](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2025/05/11-140588121/arbitri_come_publici_ufficiali_pronti_due_emendamenti_al_governo) (consultato da ultimo l'11 maggio 2025).

<sup>41</sup> Vedi M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., p. 135.

Ciò dal momento che l'esercizio delle funzioni degli ufficiali di gara, avvenendo per delega della federazione di riferimento, può avere rilevanza nell'ambito delle sole regole tecniche, di gioco e di gara<sup>42</sup>.

Dal punto di vista giurisprudenziale, sempre a sostegno della teoria dell'esclusione del diretto di gara dal novero dei pubblici ufficiali, si può anche citare un autorevole precedente delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: *«l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico)»*<sup>43</sup>.

La sentenza in questione, in realtà, riguardava la soluzione di un'altra connessa problematica, ossia quella dell'assoggettamento o meno dell'arbitro di calcio alla giurisdizione della Corte dei Conti per responsabilità contabile.

La Suprema Corte, nella sentenza citata, infatti, vero è che ha escluso che l'arbitro di calcio sia un pubblico ufficiale, ma ha comunque riconosciuto che lo stesso, in ragione della *“relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente”* e della circostanza per cui *“l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche ... è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ogni qualvolta l'ente pubblico (nel*

---

<sup>42</sup> Sul punto, N. Siggillino, *Le persone fisiche*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 110 e M. Basile, *L'autonomia delle Federazioni Sportive*, in *Nuova Giur. Civ. comm.*, n. 10, 2008;

<sup>43</sup> Così Cass., S.U., 9 gennaio 2019, n. 328, in Guida al diritto, 2019, 8, p. 40 ss.

*caso di specie, il CONI) subisca un danno economico, cagionato dall'arbitro, nel contesto del cd. "rapporto di servizio" <sup>44</sup>.*

Ancora, la stessa sentenza in commento, per un verso, ha affermato, come visto, che l'arbitro di calcio non sia un pubblico ufficiale, ma, per altro verso, ha considerato che il referto arbitrale, che, indubbiamente, rappresenta un elemento fondamentale di un incontro calcistico che deve essere redatto dall'arbitro, è *"l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite"*<sup>45</sup>, con conseguenti elementi di contraddizione, o comunque poca chiarezza, di questo tipo di impostazione sulla natura giuridica dell'arbitro<sup>46</sup> che porta a concludere la Suprema Corte nel senso che *"sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l'ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti"* <sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Così Cass., S.U., 9 gennaio 2019, n. 328, cit. In dottrina, M. Pittalis, *Sport e Diritto*, cit., p. 135 ci ricorda che la sentenza è stata annotata da A. Greco, *L'arbitro di calcio è soggetto alla Corte dei Conti per responsabilità contabile*, in *Dir. e giust.*, 2019, 5, p. 6 ss. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione assunta dalla Corte dei Conti che, adita in secondo grado di giudizio, aveva condannato in solido un arbitro di calcio iscritto all'AIA (Associazione Italiana Arbitri) e un commissario della CAN D (Commissione Arbitri Nazionale per le partite di serie D), al risarcimento in favore del CONI del danno erariale in relazione ad una gara il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici "Totogol". Nella valutazione della Corte dei Conti, il danno *"era derivato dal fatto che, nonostante la partita fosse stata sospesa dall'arbitro nei minuti finali a seguito della quinta espulsione"* di un calciatore e ciò a norma di regolamento, che prevede un minimo di sette giocatori per squadra), *"il risultato considerato ai fini della combinazione vincente del predetto concorso pronostici era stato quello di 1 a 0 in favore del (OMISSIS) (punteggio in atto al momento della sospensione)"*, in base a un secondo referto arbitrale inviato dall'arbitro su impulso del commissario arbitrale, nel quale l'ultima espulsione era stata collocata temporalmente a partita già conclusa. Una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita era stata invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al concorso "Totogol", che avevano presentato ricorso, essendo interessati a fare valere l'avvenuta sospensione della gara ed il conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso dal regolamento del concorso, cioè lo stesso della prima partita tra quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2).

<sup>45</sup> Così Cass., S.U., 9 gennaio 2019, n. 328, cit.

<sup>46</sup> G. Clemente di San Luca, *Giuridicità delle regole del giuoco del calcio e vigilanza sul loro rispetto da parte degli arbitri*, cit. p. 732, citato in S. Perrotta, *La responsabilità nello sport*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 287.

<sup>47</sup> Così Cass., S.U., 9 gennaio 2019, n. 328, cit.

La giurisdizione della Corte dei Conti, secondo la giurisprudenza, “non si radica più sul presupposto della natura pubblica del soggetto la cui opera deve essere sottoposta a sindacato, quanto, invece, sull’effettivo inserimento del soggetto nel procedimento di realizzazione di un interesse pubblico generale per la cui tutela e valorizzazione sono destinate delle risorse pubbliche ... ciò che legittima la giurisdizione della Corte è la funzionalizzazione dell’attività del soggetto (anche privato) al perseguimento di finalità pubbliche”<sup>48</sup>.

La particolare natura dell’attività esercitata da tale categoria di ausiliari sportivi ha fatto inizialmente sorgere la questione dei possibili danni causati all’atleta allorché, nei suoi confronti, siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara<sup>49</sup>. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo ritenuto che la redazione del rapporto di gara costituisce per l’arbitro l’esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità civile<sup>50</sup>. Quindi, tendenzialmente, in dottrina, si esclude la responsabilità dell’arbitro anche nell’ipotesi in cui il referto risulti stilato in modo non veritiero, sempre che ciò sia conseguenza di un errore scusabile e non dipenda, invece, da dolo o colpa grave.

L’assunzione della qualifica di arbitro è condizionata, come abbiamo sopra accennato, dalla sussistenza di precisi presupposti e determina l’acquisizione di un preciso status giuridico, da cui discendono diritti ed obblighi che di tale posizione costituiscono il contenuto ed al quale si connettono la necessità di rispettare determinate linee di comportamento, sia da parte dell’arbitro nei

---

<sup>48</sup> Cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, 16 ottobre 2012, n. 993, in *Periodico Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2014, 9, 2/3, pp. 385 ss.

<sup>49</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Milano, cit., p. 119, che cita, a tale proposito, Trib. Milano, 17 luglio 1967, in *Mass. Trib.*, 1967, p. 1300.

<sup>50</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., *ibidem*, che cita, a tale proposito, Pret. Perugia, 5 febbraio 1974, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 37.

confronti di terzi, sia da parte di terzi verso l'arbitro<sup>51</sup>.

Tra i requisiti per assumere e mantenere la qualifica di arbitro, si può citare quello della specifica idoneità fisica, altrimenti denominato "efficienza", tale da permetterne la valutazione tecnica da parte dell'AIA della condizione di stabile validità di rendimento<sup>52</sup>.

Sotto il profilo della necessità, per l'arbitro, di improntare un determinato comportamento nei confronti dei terzi, la giurisprudenza ha, ad esempio, affermato che i tesserati alle Federazioni sportive (tra cui gli arbitri) devono improntare la loro condotta nel rispetto dei principi di lealtà e probità ed è dunque legittimo il provvedimento con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ritiri la tessera ad un arbitro per aver preso parte a cene con il presidente di una società sportiva la cui squadra avrebbe potuto essere arbitrata in occasione di gare ufficiali<sup>53</sup>. Inoltre, gli organi di giustizia sportiva hanno chiarito che il contegno verbalmente ingiurioso attuato da un arbitro che assiste ad una gara quale spettatore nei confronti di un tesserato costituisce violazione dei principi di lealtà e probità sportiva, nonché dell'obbligo gravante sugli arbitri di tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione<sup>54</sup>.

Per quanto concerne, infine, il determinato comportamento che debbono

---

<sup>51</sup> Così M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 119-120.

<sup>52</sup> In tema di requisiti fisici, cfr. Cons. St., sez. VI, 13 novembre 2006, n. 6673, secondo cui: "Per gli assistenti dell'arbitro che operano a disposizione della C.A.N. il regolamento sul funzionamento degli organi tecnici stabilisce, ai fini dell'inserimento nei ruoli arbitrali e della permanenza in essi, un requisito generale di specifica idoneità fisica, qualificato con il termine di "efficienza", e cioè di stabile rendimento e di rispondenza alla peculiarità delle funzioni, nonché di "validità di rendimento", condizione che deve trovare riscontro in un esercizio dei compiti di giudice di gara che, con carattere di continuità e stabilità, confermino in fatto la permanenza del requisito base di idoneità fisica; la valutazione circa il possesso di detto requisito, sia ai fini dell'accesso ai ruoli arbitrali che agli effetti della permanenza in essi, è rimesso alla valutazione di merito tecnico dell'A.I.A.". La sentenza è riportata da M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 120 in nota.

<sup>53</sup> Così Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 1993, n. 996, in *Cons. Stato*, 1993, 1, p. 1661, citata da M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 120 in nota.

<sup>54</sup> Così Comm. App. Fed. It. Pallavolo, 22 maggio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 682), citata da M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 120 in nota.

tenere i terzi nei confronti dell'arbitro, la giurisprudenza, ferme le ipotesi di condotte sussumibili in reati, ha chiarito come costituisca un contegno offensivo da parte dell'atleta nei riguardi del direttore di gara anche l'aver disobbedito all'invito a porsi a fondo campo oppure l'aver rifiutato di rendere il saluto<sup>55</sup>.

### **3. L'arbitro di calcio nello statuto del CONI, nel regolamento dell'AIA e nello Statuto della FIGC. Importanza assunta da questo ausiliario sportivo ed esame dei suoi compiti desumibili dal Regolamento del Gioco del Calcio.**

Come sopra accennato, limitando la disamina all'arbitro di calcio, questa tipologia di direttore di gara è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio), che è a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).

Il CONI, Comitato olimpico nazionale italiano, è un ente pubblico non economico, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Si tratta di un ente avente una duplice collocazione di ente pubblico sovraordinato a tutta l'organizzazione sportiva italiana (con competenza per l'organizzazione e il potenziamento dello sport Nazionale e di Comitato Olimpico riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico, che cura la partecipazione alle Olimpiadi degli atleti italiani. Opera con due sfere di attribuzione e di funzioni derivanti dalla sua contestuale appartenenza tanto all'ordinamento statale italiano quanto all'ordinamento sportivo<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Così Comm. App. Fed. It. Pallavolo, 29 novembre 1991, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 387), citata da M. Sanino, *Diritto Sportivo*, cit., p. 120 in nota.

<sup>56</sup> M. Sanino, *I soggetti istituzionali*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, p. 65.

Come sopra accennato, è l'art. 33 dello Statuto del CONI<sup>57</sup> a descrivere, in via generale, ruolo e funzioni dei direttori di gara, rimandando per il resto a quanto disciplinato dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Così recita l'art. 33, rubricato "Ufficiali di Gara": *"1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. 2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara. 3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio"*.

Per rimanere, quindi, nell'ambito del settore calcistico, è opportuno accennare all'Associazione degli Arbitri, ossia l'AIA, ovvero dei direttori di gara che assicurano il regolare svolgimento delle partite di calcio in tutti i campionati della FIGC, dagli esordienti provinciali alla Serie A, includendo, anche il beach soccer e il calcio a 5<sup>58</sup>.

L'AIA è un'associazione di diritto privato, affiliata alla FIGC, che assolve i compiti di formazione, selezione e reclutamento dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni arbitrali nelle competizioni agonistiche del settore del calcio, oltreché di garanzia del regolare svolgimento di gare e di campionati. All'AIA debbono essere obbligatoriamente iscritti gli arbitri nei termini che seguono.

---

<sup>57</sup> Lo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è consultabile all'indirizzo: [https://www.coni.it/images/Statuto\\_CONI\\_delibera\\_CN\\_1615\\_del\\_26-10-2018.pdf](https://www.coni.it/images/Statuto_CONI_delibera_CN_1615_del_26-10-2018.pdf) (consultato, da ultimo, il 9 maggio 2025).

<sup>58</sup> Vedi E. Dagnino, "La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma", in *Lav. Dir. Eur.*, 2019, 3.

Così disciplina l'art. 1 del Regolamento AIA<sup>59</sup>, rubricato "Natura e Funzione":

*"1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espletare la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC".*

Mentre, secondo l'art. 2 del medesimo regolamento, rubricato "Potestà regolamentare": *"1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. 2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del*

---

<sup>59</sup> Il regolamento Associazione Italiana Arbitri, All. A), attualmente nella versione aggiornata il 1° ottobre 2024, è consultabile all'indirizzo: [https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg\\_aia.pdf](https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_aia.pdf) (consultato da ultimo il 9 maggio 2025).

CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. 3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA".

L'art. 3 del regolamento in disamina, rubricato "Potestà disciplinare", invece, recita: "1. Gli arbitri sono assoggettati alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC".

L'art. 40 del Regolamento AIA, discorre di "Assunzione della qualifica" e così, per quanto qui interessa, disciplina: "1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. 2. Per assumere la qualifica di arbitro effettivo è necessario frequentare l'apposito corso di cui all'art. 23, comma 3, lett. j) e al termine superare l'esame finale tenuto dalla Commissione esaminatrice ... La qualifica di arbitro e pertanto lo status di tesserato della FIGC si assume con provvedimento di nomina del Presidente dell'AIA ... 6. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA".

Infine, la FIGC, in quanto Federazione Sportiva Nazionale, è l'associazione delle società e delle associazioni sportive calcistiche, tra le quali: le Leghe, alle quali è demandata l'organizzazione dei campionati professionistici e

dilettantistici, le associazioni di arbitri, calciatori e allenatori, e il settore tecnico e giovanile.

La FIGC è stata costituita a Torino nel 1898 ed ha come suo scopo principale quello di promuovere e disciplinare il gioco del calcio nei suoi vari ambiti in tutto il territorio nazionale, sotto il controllo del CONI e la stretta vigilanza di UEFA e FIFA, quali Federazioni Sportive Internazionali alle quali è affiliata.

Per quanto concerne lo statuto della FIGC<sup>60</sup>, si ritiene necessario riportare, per quanto di interesse, il contenuto dell'art. 32, secondo comma, rubricato *“Ufficiali di gara”* che stabilisce che: *“1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali. 2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L’AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali. 3. L’AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l’approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione ... 6. Nella propria organizzazione interna l’AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a*

---

<sup>60</sup> Lo statuto della FIGC è reperibile al seguente indirizzo <https://www.figc.it/media/254871/all-al-cu-n-123a-del-20-novembre-2024-statuto-figc.pdf> (ultima consultazione il 9 maggio 2025)

*rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.*

7. *Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica ...".*

In generale, nello sport, il direttore di gara, come esaminato, in via generale, al paragrafo precedente, rappresenta un'autorità imparziale, che vigila sul rispetto delle regole e assicura l'equità delle competizioni.

Nello sport del calcio, sia per numeri imponenti legati alla estrema popolarità e seguito mondiale, che per noti interessi economici diretti e indiretti, si ritiene che il ruolo dell'arbitro vada ben oltre la semplice applicazione imparziale e corretta delle norme che disciplinano il giuoco del calcio al fine del regolare svolgimento della partita da lui diretta, dovendo egli essere in grado di gestire una partita che, spesso, può essere seguitissima, prendere decisioni rapide e spesso controverse e mantenere l'ordine sul campo di gioco, ma all'immediato esterno del rettangolo verde di gioco.

Quindi, innanzitutto, per l'applicazione delle regole, l'arbitro deve conoscere a fondo il regolamento del gioco del calcio<sup>61</sup> e applicarlo con precisione, utilizzando anche sue interpretazioni soggettive.

Poi, nella gestione della partita, l'arbitro deve monitorare il comportamento dei giocatori, sanzionare le infrazioni e prendere decisioni immediate, che possono anche influenzare il risultato del match, con delle conseguenze che

---

<sup>61</sup> Il regolamento del Gioco del Calcio è reperibile, sul sito web dell'AIA, nella Edizione 2024, aggiornata al 1° settembre 2024, a questo indirizzo [https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg\\_2024.pdf](https://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2024.pdf) (ultima consultazione 9 maggio 2025)

interessarono le cronache giornalistiche (televisione, radio e giornali) e una miriade di appassionati nel globo.

Deve essere importante, quindi, la sua comunicazione e la sua *leadership*, giacché un buon arbitro deve sapersi esprimere efficacemente con i giocatori, gli allenatori e, quando occorre, il pubblico, evitando tensioni e garantendo un'atmosfera sportiva serena e, all'occorrenza, improntata al *fair play*. Coinvolgono, quindi, il ruolo dell'arbitro anche aspetti psicologici.

Inoltre, come sopra accennato, deve possedere una adeguata condizione fisica, dovendo mantenere un alto livello di forma atletica, per stare al passo con i giocatori e avere una visuale chiara delle azioni di gioco.

La figura arbitrale, quindi, si è evoluta nel tempo, passando da una semplice gestione del regolamento a una posizione più complessa.

Ad esempio, negli ultimi anni, deve anche essere in grado di sapere utilizzare la tecnologia, dal momento che molti strumenti, si pensi al VAR (Video Assistant Referee), hanno arricchito il suo operato, aiutando il direttore di gara a prendere decisioni più accurate. In altre parole, con questo tipo di innovazioni, la responsabilità dell'arbitro è aumentata, rendendo necessaria una formazione sempre più specializzata.

Prima di descrivere il rapporto di lavoro sportivo e la sua disciplina precedente e successiva alla riforma avviata nel 2019, si ritiene utile rappresentare i compiti, i percorsi di carriera e come operi la valutazione della prestazione sul campo di gioco.

Sotto il profilo tecnico, l'arbitro per esercitare la sua funzione deve applicare il Regolamento del Giuoco del Calcio che ne definisce chiaramente i poteri e i doveri. Sulla base del Regolamento in parola, l'arbitro, tra l'altro, deve: 1) Fare osservare le Regole del Gioco; 2) Assicurare il controllo della gara in collaborazione con gli assistenti e, all'occorrenza, con il quarto ufficiale di gara;

3) Assicurarsi che l'equipaggiamento dei calciatori rispetti i requisiti imposti dalle Regole di Gioco; 4) Fungere da cronometrista e prendere nota dei fatti di gara; 5) Interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente, a sua discrezione, al verificarsi di infrazioni gravi delle regole; 6) Fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco; 7) Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione; 8) Adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e nel caso allontanarli dal recinto di gioco; 9) Fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri sul terreno di gioco; 10) Dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione di gioco; 11) Inviare alle autorità competenti un rapporto con le informazioni relative a tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di calciatori/dirigenti e in generale allo svolgimento della gara.

Le gare ufficiali, o comunque quelle autorizzate dalle Leghe, dai Comitati e dal settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, devono essere dirette da un arbitro designato dal competente Organo Tecnico (da qui in poi OT) dell'AIA. Oltre all'arbitro, il regolamento prevede, a partire dalle competizioni organizzate dalle Leghe Nazionali Dilettanti, la figura dell'assistente arbitrale i cui compiti, sempre soggetti alle decisioni dell'arbitro, sono: 1) Segnalare quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco; 2) A quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale o il calcio d'angolo; 3) Quando può essere punito un calciatore perché in posizione di fuorigioco ed interferisce nell'azione; 4) Quando è richiesta una sostituzione; 5) Coadiuvare l'arbitro nel controllo della gara.

Nelle gare professionistiche si aggiunge la figura del quarto ufficiale, avente, come sopra accennato, compiti di controllo sulle panchine, di gestione delle

sostituzioni e di controllo di cori e striscioni offensivi osservati nelle curve o nelle tribune degli stadi.

Per, quanto concerne, invece, la valutazione, come sopra già accennato, il reclutamento, la formazione e l'impiego degli arbitri è a cura dell'AIA, associazione interna della FIGC, organizzata con autonomia operativa e amministrativa, ma non finanziaria.

L'AIA, oltre agli organi direttivi centrali aventi sede a Roma presso la FIGC, è articolata in comitati regionali e in sezioni ubicate presso i capoluoghi di provincia di solito.

Presso le sezioni avviene il reclutamento, su base gratuita e volontaria, degli arbitri, nonché la formazione, l'organizzazione delle sedute di allenamento e delle periodiche lezioni tecniche regolamentari.

Una volta sostenuto un corso teorico e una prova di ammissione, la carriera dell'arbitro di calcio in Italia comincia dai campionati del settore giovanile della provincia in cui è localizzata la sezione.

La valutazione della performance sportiva dell'arbitro è assegnata a due figure: quella dell'osservatore arbitrale e quella dell'OT di appartenenza. È sulla base della media semestrale o annuale delle valutazioni di tali organi, unitamente al possesso dei requisiti d'età, che l'arbitro viene proposto per l'accesso alla direzione di gare di categoria superiore. L'elemento determinante nella costruzione della carriera dell'arbitro è il giudizio espresso, al termine di ogni gara, dall'osservatore, il quale, insieme all'OT di competenza, ha il compito di valutare la performance di arbitro e assistenti, sintetizzando il proprio giudizio in un'apposita relazione di valutazione.

Tra gli aspetti che concorrono a determinare la performance dell'arbitro di calcio, sono sostanzialmente da evidenziare quattro classi di caratteristiche: 1) Personalità; 2) Applicazione delle regole di gioco, controllo e gestione della

gara; 3) Controllo disciplinare, gestione dei calciatori e dirigenti; 4) Collaborazione con gli altri ufficiali di gara. La prestazione dell'arbitro, infatti, costituisce il frutto della combinazione di una serie di capacità e competenze di natura diverse: abilità naturali, tratti caratteriali, grado d'allenamento e sviluppo fisico-motorio, skill di natura cognitiva, capacità di supervisione e controllo, capacità di coordinamento e lavoro di squadra. Oltre a valutare le caratteristiche sopra citate, l'osservatore deve assegnare un voto finale che deve tenere conto, non solo di tutte le capacità dell'arbitro, ma anche del grado di difficoltà della partita e dell'esistenza o meno di episodi controversi verificatisi durante la stessa. Direttamente legato al voto, infine, un altro parametro di performance riguarda il grado di "futuribilità" dell'arbitro, ossia la propensione a dirigere gare di maggiore difficoltà all'interno della stessa categoria o a dirigere gare in categorie superiori. Se il voto rappresenta una misura sintetica di performance di breve periodo, il giudizio di futuribilità esprime una valutazione di performance orientato al lungo periodo.

## CAPITOLO SECONDO

### IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

#### **1. La situazione precedente alla Legge n. 91/1981 e la legge sul professionismo.**

Nel periodo precedente all'entrata in vigore della L. n. 91/1981, la qualificazione dei rapporti di lavoro costituiti nell'ambito del mondo sportivo era decisamente controversa, anche perché non vi era una disciplina giuridica del lavoratore sportivo.

Con riferimento all'arbitro, oltre all'assenza di normativa, non constano interventi giurisprudenziali sulla qualificazione del loro contratto, con la conseguenza che appare utile, per possibili analogie interpretative, riferirsi a quanto già approfondito per il calciatore.

L'assenza di disciplina giuridica per lo sportivo portava a diverse vedute di pensiero. Ciò è tanto vero che, nell'analisi del rapporto di lavoro sportivo del calciatore, venivano invocate, indistintamente, le categorie contrattuali della subordinazione, dell'autonomia, dell'associazione o dell'atipicità.

All'epoca, inoltre, era considerato dilettante chiunque svolgesse attività agonistica senza scopo di lucro e per soli fini ricreativi o di benessere psicofisico<sup>62</sup>.

Inizialmente, a fronte di una normativa inesistente sulla disciplina del

---

<sup>62</sup> F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, relazione del 21 marzo 2024, nel Corso di Formazione decentrata della Corte D'Appello di Roma: *La riforma del lavoro sportivo e la nuova riforma introdotta dal D. Lgs. n.36/2021 nuovi confini tra passato e presente*, reperibile all'indirizzo <https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/2e2fb420-e809-4488-75b4-a8efece803fd> p. 1 (ultima consultazione 9 maggio 2025).

rapporto di lavoro sportivo, la giurisprudenza, che si è occupata dei calciatori, peraltro, per lo più, come vedremo a breve, in occasione di tragedie, ha assunto decisioni contrastanti.

Si deve fare riferimento, innanzitutto, alla famosa tragedia di "Superga", occorsa nel 1949. Come è noto, in un tragico incidente aereo, perse la vita l'intera squadra di calcio del Torino. Ebbene, nel giudizio introdotto dalla Società calcistica per ottenere il risarcimento dei danni patiti per la scomparsa degli atleti, la domanda è stata rigettata, giacché il contratto che legava l'associazione sportiva Torino e il calciatore è stato considerato un contratto di prestazione d'opera e quindi di tipo autonomo ex art. 2222 c.c.<sup>63</sup>.

Successivamente, nel 1961, in una controversia tra un calciatore, Renato Raccis (il quale, purtroppo, si era ammalato di tubercolosi) e il Milan Calcio, la Suprema Corte ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto tra Associazione Sportiva e calciatore, ritenendo sussistenti, per i calciatori, la continuità, la esclusività, e la professionalità delle loro prestazioni sportive effettuate dietro corresponsione di una retribuzione. Inoltre, in questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il calciatore, inserito in un contesto lavorativo con complessa organizzazione tecnica-economica, sia un atleta che mette a disposizione del sodalizio sportivo - ente che può esercitare nei suoi confronti un controllo ingerente fino ad interessare la sua sfera di vita personale e privata - le sue energie fisiche e la sua abilità tecnica, restando assoggettato al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipende<sup>64</sup>.

Qualche anno dopo, nel 1971, in una successiva pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, occupatasi di un caso simile

---

<sup>63</sup> Cfr. Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, p. 828

<sup>64</sup> Cfr. Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, p. 1608.

a quello oggetto della causa per la tragedia di Superga - ossia quello del calciatore Gigi Meroni, sempre del Torino calcio, il quale era deceduto a seguito di un incidente stradale - i giudici di legittimità hanno accolto la domanda di risarcimento dei danni per fatto e colpa del terzo, sulla base del presupposto che il rapporto tra calciatore e associazione calcistica fosse di subordinazione<sup>65</sup>.

Anche la dottrina dell'epoca oscillava tra la teoria della subordinazione, quella dell'autonomia e quella della atipicità del contratto tra calciatore e associazione sportiva<sup>66</sup>.

L'incertezza dottrinarica e giurisprudenziale negli anni successivi, in un contesto in cui il calcio, alla fine degli anni '70, stava vivendo una forte espansione mediatica e patrimoniale (iniziando, in quegli anni, a sorgere le tematiche relative ai primi tentativi di sponsorizzazione, le prime idee sui diritti tv e sul merchandising), reclamava, per esigenza di chiarezza, un intervento legislativo in materia di rapporto di lavoro sportivo.

Forse è stato il caso a volere che, nel 1978, il famoso Pretore di Milano, Dott. Costagliola, intervenisse, in maniera clamorosa, durante le trattative del c.d. "calcio-mercato", che ha deciso di "bloccare", ritenendo di dovere applicare al rapporto di lavoro tra calciatore e associazione sportiva, in quanto avente natura subordinata, le norme di legge che allora disciplinavano il collocamento (legge n. 264/1949), nonché le norme sul divieto

---

<sup>65</sup> Cfr. Cass., S.U., 26.01.1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, p. 342. Il Torino Calcio, nell'occasione, in relazione al tragico incidente che aveva causato la morte del calciatore Gigi Meroni, ha avanzato, nei confronti del terzo responsabile, domanda di risarcimento dei danni patiti dall'avviamento dell'impresa sportiva, costituito, secondo l'impostazione del sodalizio sportivo, anche dal parco giocatori, quali collaboratori particolarmente qualificati.

<sup>66</sup> Cfr., tra gli altri, C. Lega, *I giocatori di calcio sono lavoratori subordinati?*, in *Div. lav. unit.*, 1955, p. 17; M. Mangani M., *Il contratto del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 3-4, p. 23; Cfr. F.D. Busnelli, *Un clamoroso 'revirement' della Cassazione: dalla questione di Superga al caso Meroni*, in *Foro it.*, 1971, I, p. 1284 ss.

dell'intermediazione privata nella fase di stipula del contratto di lavoro che invece erano comunemente utilizzate nel citato "calcio-mercato"<sup>67</sup>.

L'azione del Magistrato milanese in questione, anche se successivamente ridimensionata, ha attirato comunque l'attenzione del Governo, che fino ad allora non era sostanzialmente intervenuto su questa materia.

Questa situazione portò alla rapida emanazione (vista la necessità di risolvere il caos venutosi a creare in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A) di un decreto legge (D.L. 14 luglio 1978 n. 367, conv. nella L. n. 430/1978) concernente l'interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria. La disposizione normativa citata ha stabilito che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra società/associazioni sportive ed i propri atleti o tecnici continuavano ad essere regolati dall'ordinamento sportivo, confermando quindi che detti rapporti fossero sottratti alla disciplina normativa sul collocamento.

Gli impulsi sopra descritti hanno condotto alla l. n. 91/1981 sul professionismo sportivo<sup>68</sup>.

La legge n. 91 del 1981 è nata per disciplinare legislativamente il lavoro sportivo professionistico, per riconoscere e offrire dignità al lavoro dello sportivo e per concedergli una tutela maggiore, prima assente.

In particolare, l'art 2 legge 91/1981 ha individuato quali figure di lavoratore professionista sportivo solo le seguenti: 1) atleta; 2) allenatore; 3) direttore tecnico-sportivo; 4) preparatore atletico e a condizione che esercitassero

---

<sup>67</sup> Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, 319. Sul punto, recentemente, vedi G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 167.

<sup>68</sup> Si rinvia a G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. di dir. lav.*, 2002, 1, pp. 52 ss.; M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 70.

*“l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI” e che conseguissero “la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.*

Peraltro, con riferimento alle sopra indicate figure di professionisti sportivi, l’art 3 della legge 91/1981 ha introdotto una presunzione assoluta (*id est iuris et de iure*, ossia che non ammetta prova contraria) di subordinazione per i soli atleti (ex art. 3, comma 1, L. 91/1981 *“la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme della presente legge”*), tranne nei tre casi disciplinati dall’articolo 3 comma 2.

Infatti, la prestazione a titolo oneroso dell’atleta doveva qualificarsi come lavoro autonomo quando ricorresse uno dei seguenti presupposti: a) l’attività fosse svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non fosse contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento; c) la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superasse le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno (ex art. 3, comma 2, L. 91/1981).

Disciplinando il solo professionismo, tuttavia, ne conseguiva il perdurare dell’assenza di una normativa per i dilettanti, i quali, per lo più, praticavano lo sport a fine ludico e non come “lavoro” principale.

Con la legge 91/1981, l’attività sportiva è stata quindi distinta in due settori, sulla base delle regole dettate unilateralmente dalle singole Federazioni

sportive nazionali: professionismo e dilettantismo<sup>69</sup>.

Lo status di professionista dipendeva dalla scelta arbitraria della Federazione. Per di più il CONI, al quale era stato devoluto il compito di stabilire *“in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica”* (art. 5, comma 2, lett. d) legge 91/1981), non ha elaborato gli attesi criteri generali, e tanto meno lo hanno fatto le singole federazioni<sup>70</sup>.

Nonostante ciò, questa legge, nel bene e nel male, ha disciplinato il mondo dello sport professionistico per ben quaranta anni, fino a quando l’evoluzione della disciplina ha richiesto un’altra disposizione sistematica della materia.

In un primo momento, la normativa in disamina, tanto attesa dagli specialisti del settore, aveva quindi soddisfatto e fornito risposte per la regolazione dello sport professionistico, disciplinato per la prima volta attraverso una identificazione ed una qualificazione giuridica, non solo dal punto di vista giuslavoristico in relazione al rapporto di lavoro sportivo, ma anche tributario. Molto presto, però, sono sorte diverse problematiche, che si sono sviluppate nel tempo, proprio per il fatto, come si accennava prima, che l’ambito soggettivo di applicazione era molto ristretto rispetto all’ampiezza, alla diversità e alla complessità di situazioni che il mondo sportivo prospettava.

Di fatto, nella pratica, la situazione di incertezza precedente alla legge rimaneva per i dilettanti, ossia la maggior parte degli atleti e degli sportivi in genere (si pensi agli istruttori), che, col tempo, assunsero una qualificazione

---

<sup>69</sup> Per dirla con G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 168, *“La struttura della legge sul lavoro sportivo ha portato gli estremi qualificatori del diritto del lavoro (autonomia e subordinazione) e quelli propri dell’attività sportiva (dilettantismo e professionismo) a combinarsi reciprocamente in un duplice binomio”*.

<sup>70</sup> Cfr. F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit. p. 1.

residuale nella legge tributaria<sup>71</sup>, mentre era ancora presente una lacuna

---

<sup>71</sup> Secondo F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit. pp. 4-6: “L’indifferenza del legislatore è venuta meno quando si è trovato a fronteggiare l’esigenza di riduzione dei costi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, riconoscendo che esse operano in un settore ritenuto meritevole di particolare cura e sostegno da parte dell’ordinamento, per il valore e il significato sociale che lo sport assume; in quest’ottica, sul piano fiscale, ha provveduto a ricondurre i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, in qualche modo regolamentando la possibilità di remunerazione anche per l’attività dilettantistica. In particolare con l’art 37 legge 342/2000, è stata prevista nell’art 67 TUIR, relativo, appunto ai redditi diversi, una esenzione per “l’esercizio diretto dell’attività sportiva”, successivamente estesa, dall’art 90 comma 3 della legge 289/2002 “ai collaboratori coordinati e continuativi di natura non professionale a carattere amministrativo gestionale”; con norma di interpretazione autentica (art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009), il legislatore ha chiarito che “nell’esercizio diretto dell’attività sportiva rientrano anche i compensi erogati per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica»; sicché non occorre più che si tratti di redditi erogati per la partecipazione ad una manifestazione o ad una gara ma anche in occasione dell’esercizio di attività preliminari e preparatorie”. Non può tuttavia tacersi il fatto che l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è stata foriera di contenziosi, soprattutto di carattere previdenziale, relativamente al controverso problema della natura dei compensi sportivi dilettantistici, dando vita a pronunce giurisprudenziali di tenore opposto, oscillanti tra il riconoscimento di un’area lavorativa speciale e il rispetto rigoroso dell’incipit della disposizione che delimita la categoria dei redditi diversi. Gli orientamenti altalenanti sono poi stati definitivamente superati dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 41397/2021 e le altre successive conformi) che, intervenuta con quasi 4 quaranta decisioni nell’arco del periodo temporale a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ha stabilito che i compensi degli sportivi dilettanti potranno ricomprendersi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. m) soltanto se: a) siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguono effettivamente finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell’art. 7 d l. n. 136 del 2004; b) siano corrisposti per una prestazione di “esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica” in cui è ricompresa, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008 anche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, “restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale”. 3) non siano “conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 del TUIR “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” diversa dall’attività di impresa. Il legislatore è poi nuovamente intervenuto con la legge n. 205/2017, che ha introdotto agevolazioni fiscali per le società sportive anche lucrative e ha innalzato da € 7.500 ad €10.000 all’anno il limite dei compensi esenti da imposte previsti per le collaborazioni sportive. Il legislatore ha altresì escluso per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dapprima l’obbligo del progetto (cfr. art 61 comma 3. D.lgs.20 settembre 2003 n. 276), poi l’applicabilità dell’art. 2, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, che estende la disciplina posta dalla legge a presidio del lavoro subordinato a quelle collaborazioni, esclusivamente personali ed autonome, che siano “organizzate dal committente”. L’art. 1, commi 358-360, l. n. 205/2017 ha, a sua volta, precisato, con riguardo alla lettera d), comma 2, dell’art. 2, d. lgs. n. 81/2015, che le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (come 5 individuati e disciplinati dall’art. 90 della legge n. 289/2002) “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. Giova precisare che la norma non postula affatto – né potrebbe farlo, neppure attraverso il meccanismo della presunzione legale assoluta – la qualificazione di ogni attività svolta in favore di una società sportiva dilettantistica come di lavoro autonomo, a prescindere dal suo concreto atteggiarsi, in virtù del richiamato principio di indisponibilità del tipo lavoro subordinato. I commi 358-360 dell’art 1 della legge 205/2017 sono stati abrogati dall’art 13 comma 1 del d.l. 12 luglio 2018, n.87 (c.d. Decreto Dignità) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96; il comma 2 dello stesso articolo, invece, ha disposto la soppressione delle parole “nonché delle società sportive

giuslavoristica, come anche l'esigenza di maggiori tutele.

La legge sul professionismo è stata oggetto di critica, perché ha accentuato differenze per mezzo di trattamenti difformi per delle situazioni che, nei fatti, avevano diritto a delle condizioni di lavoro simili, non adattandosi, quindi, alla realtà ed alle esigenze del mondo sportivo.

In altre parole, per essere considerati dei lavoratori sportivi professionisti erano necessari tre requisiti: 1) la continuità dell'attività sportiva; 2) l'onerosità della stessa; 3) la qualifica della Federazione di appartenenza come professionistica. In maniera residuale, ossia ove non fossero presenti questi tre requisiti, si ricavava la posizione dello sportivo non professionista: il dilettante<sup>72</sup>.

La limitazione per il riconoscimento del lavoratore sportivo professionista operava, sia dal lato delle federazioni, a cui era consegnato dal legislatore il potere di delimitare l'area del lavoro attraverso l'identificazione dei settori professionistici, sia dal lato del datore di lavoro, atteso che gli atleti professionisti potevano stipulare contratti con le sole *"società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata"* (cfr. art. 10, comma 1, l. n. 91/1981)<sup>73</sup>.

L'elemento, in particolare, per cui la legge del 1981 non era sufficiente a

---

*dilettantistiche lucrative". Ad oggi sopravvive la previsione dell'art 2, comma 2 lett d) del d lgs 81/2015 nella sua formulazione originaria, atteso che la lettera d) dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione della lett. d) del comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, è stata abrogata dal d.lgs.5 ottobre 2022 n. 163".*

<sup>72</sup> Le Federazioni nazionali che hanno assunto la qualifica del professionismo sono, ad oggi, solo quattro: il calcio serie A, B, C, la pallacanestro di serie A1, il ciclismo ed il golf. In buona sostanza, per tutti gli altri sport o per le serie minori delle già menzionate federazioni, non si poteva avere l'applicazione della legge e il riconoscimento dell'atleta come lavoratore sportivo professionista. Per intenderci, se un noto calciatore di Serie A di Calcio, pensiamo a Francesco Totti, fosse stato contrattualizzato, prima della riforma, da una squadra di Serie D, sarebbe stato un dilettante e non un lavoratore sportivo professionista.

<sup>73</sup> Vedi S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 157.

soddisfare le esigenze del complesso universo degli sport in Italia era la mancanza di tutela per il lavoratore dilettante che, di fatto, non riceveva lo stesso trattamento, che veniva, invece, rilasciato per i professionisti.

La tutela definita dalla legge speciale era prevista solamente per i soggetti che erano qualificati all'interno dell'articolo 2 l. 91/1981 sopra citato, ma la prassi ha reso chiaro come, al di là della qualifica che veniva attribuita dalla Federazione, la prestazione del dilettante spesso era, nei fatti e nella sostanza, equiparabile a quella del professionista.

Si rilevava, pertanto, come vi fosse un vuoto normativo nei confronti del dilettante che attuava una prestazione che prevedeva degli impegni fissi ed una costanza in via continuativa, ma dall'altra riceveva anche un compenso da parte della società a cui si era tesserato, nella specie di somme di denaro mensili, per cui, nei fatti, realizzando e qualificando il rapporto come di lavoro subordinato<sup>74</sup>.

Si può quindi argomentare che, in molti casi, a parità di prestazione, che aveva i caratteri della continuità e del titolo oneroso, non si aveva la stessa tutela e lo stesso trattamento tra i dilettanti ed i professionisti, in tema, ad esempio, di trattamento pensionistico<sup>75</sup>, di tutela sanitaria e di assicurazione contro i rischi di infortunio<sup>76</sup>, come erano regolate dagli articoli 7 e ss. della L. 91/1981.

Si è venuta, quindi, a creare, in dottrina e giurisprudenza, la figura dei

---

<sup>74</sup> Sotto questo profilo, si è sempre indicato l'esempio dello sportivo pallavolista di Serie A, non qualificabile come lavoratore professionista, perché la Federazione sportiva di appartenenza non aveva, a sua volta, la qualifica professionistica, anche se, di fatto e formalmente, sia per impegni che per disciplina del rapporto di lavoro sportivo, poteva essere equiparato come sportivo al calciatore professionista o, più tardi, al cestista di serie A.

<sup>75</sup> Gli sportivi dilettanti, prima della riforma avviata nel 2019, producevano un reddito che era qualificato all'interno della categoria dei "redditi diversi". Alle società dilettantistiche la legge non imponeva la contribuzione previdenziali.

<sup>76</sup> Solo con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010, avente ad oggetto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, pubblicato in GU, Serie Generale, n. 296 del 20 dicembre 2010, si è definita una forma di assicurazione obbligatoria anche per i dilettanti, ma senza copertura, presente invece per i professionisti, per le malattie professionali.

“professionisti di fatto”, ossia di tutti quegli atleti che, di fatto, svolgevano una attività in modo oneroso e continuativo (in termini anche di pratica agonistica) e ricevevano una retribuzione per tali prestazioni, ma erano qualificati come dilettanti, per decisione della Federazione di appartenenza.

I professionisti di fatto si differenziavano, quindi, sia dai professionisti, con i quali, in via di fatto, condividevano modalità di attuazione del rapporto sportivo – che, invero, poteva, in via fattuale, essere subordinato per entrambi - ma non avevano la categoria formale e legale di professionisti per decisione della Federazione di appartenenza, con la conseguenza che, nonostante le posizioni fossero equiparabili, non gli si poteva applicare l’art. 2 della L. 91/1981), sia dai veri e propri dilettanti<sup>77</sup>.

Se per gli atleti professionisti, per legge, si presumeva la subordinazione del rapporto di lavoro, per gli atleti dilettanti, anche professionisti di fatto, in assenza di presunzione di lavoro subordinato, la disciplina contrattuale attribuita dipendeva dalle parti, le quali potevano qualificare il rapporto di lavoro come autonomo o subordinato o di collaborazione sportiva, nell’ambito del diritto comune e non speciale.

Invero, la disciplina stabilita dall’ordinamento sportivo prevedeva comunque numerose deroghe (cfr. artt. 4 ss. l. n. 91/1981) rispetto al diritto comune del lavoro e risultava, quindi, sotto diversi aspetti, essere meno favorevole di quella propria dell’ordinario diritto del lavoro<sup>78</sup>.

Era, tuttavia, previsto per i lavoratori sportivi professionisti l’obbligo di

---

<sup>77</sup> Vedi, in materia, D. Mezzacapo, *Il rapporto di lavoro degli atleti c.d. professionisti di fatto: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2019, pp. 603 ss.

<sup>78</sup> P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, cit., p. 717. Ex art. 4 L. n. 91/1981 si escludeva, attraverso i commi 8 e 9, che possano operare le previsioni ex artt. 4, 5, 7, 13, 18, 33, 34 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e la L. 18 aprile 1962, n. 230 nella sua totalità.

stipulare per iscritto, a pena di nullità<sup>79</sup>, il contratto individuale che doveva uniformarsi ad un contratto tipo predisposto in conformità all'accordo triennale stipulato dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza e dai rappresentanti delle categorie interessate, stabilendosi, altresì, che eventuali clausole peggiorative del contratto individuale fossero sostituite di diritto da quelle contenute nel contratto tipo.

Se, ad ogni modo, una disciplina per gli sportivi professionisti c'era, nessuna disciplina era stata, invece, dettata dal legislatore del 1981 riguardo ai rapporti di lavoro nello sport dilettantistico, che è rimasto, quindi, confinato in una sorta di limbo, stretto tra due esigenze contrapposte, ovvero la tenuta economica del settore, da un lato, e la tutela del lavoro, dall'altro; senza distinzione tra situazioni di professionismo di fatto e persone che operano in piccole realtà, al limite del volontariato<sup>80</sup>.

Nella prassi, fatte salve limitate eccezioni, gli enti sportivi sono ricorsi largamente ai contratti di collaborazione, escludendo, in via di fatto, l'applicazione dei rapporti di lavoro subordinato; ne è conseguito un vero e proprio *vulnus* di tutela, pur costituendo il lavoro sportivo dilettantistico un settore in astratto assoggettabile alla piena tutela del diritto del lavoro, laddove presentasse i caratteri della subordinazione<sup>81</sup>.

In giurisprudenza, infatti, allorché sono stati accertati i caratteri tipici della subordinazione, anche in applicazione dei principi di effettività e di indisponibilità del tipo contrattuale (quali principi cardine in materia di

---

<sup>79</sup> Tale previsione si ritiene sia stata introdotta sia per una tutela del lavoratore sportivo professionista, sia per concedere la possibilità alle Federazioni di monitorare velocemente i contratti al fine di una più rapida definizione delle controversie.

<sup>80</sup> Cfr. F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit. p. 3.

<sup>81</sup> Cfr. F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit., *ibidem*.

rapporti di lavoro<sup>82</sup>), si è provveduto ad assoggettare a tale disciplina, i dilettanti sportivi formalmente inquadrati come meri collaboratori<sup>83</sup>.

Per tentare di risolvere le discrasie sopra accennate, soprattutto tra professionisti e professionisti di fatto, parte della dottrina ha cercato, con una interpretazione estensiva della legge in disamina, di ampliare la portata soggettiva della legge sul professionismo sportivo a sportivi non indicati nella legge, ma anche ai professionisti di fatto<sup>84</sup>.

Tra le due teorie che si crearono, è, tuttavia, prevalsa quella che seguiva l'interpretazione restrittiva della materia, che riteneva illegittima, ex art. 14 delle preleggi al Codice civile, l'operazione ermeneutica di ampliamento della portata soggettiva di una legge speciale, che derogava alla normativa generale<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> In tema di principi di effettività e di indisponibilità del tipo contrattuale, cfr. le due note pronunce della Corte Costituzionale n. 121/1993 e n. 115/1994, che hanno statuito che non è consentito al legislatore "negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato", come ad esempio l'art. 36 Cost. in tema di equa retribuzione.

<sup>83</sup> Cfr. F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit., *ibidem* e vedi Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 157 che riferisce di giurisprudenza che ha tentato "di dare applicazione allo statuto ordinario di protezione del lavoro subordinato con l'effetto, non favorevole allo sportivo in carriera, dell'espulsione dal sistema dello sport dilettantistico regolamentato". L'Autore cita Tribunale Teramo, 22 febbraio 2022, n. 92, in *Banca Dati di Merito Min. Giustizia* e Corte di Appello di Ancona, 12 giugno 2018, n. 260, in *Banca Dati di Merito Min. Giustizia*.

<sup>84</sup> Tra la dottrina sul riconoscimento di un carattere meramente esemplificativo dell'elencazione dell'art. 2, vedi M. De Cristofaro, *Commento alla legge n. 91/1981*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 576; O. Mazzotta, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, p. 302; P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, pp. 719 ss. e, più recentemente, F. Mite, *Il contratto sportivo professionistico. L'equilibrio dinamico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità*, in *Rivista Giuridica Telematica Periodico di informazione giuridica - Il diritto dei lavori*, VIII, n. 3, novembre 2014, p. 58, secondo la quale: "Orbene, pare opportuno propendere, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale recentemente affermato per la soluzione negativa, attesa l'esigenza di uniformità di disciplina ed i cambiamenti continui e repentini, che possono investire l'ambito sportivo, cosicché la legge sul professionismo sportivo è estensibile anche a tutti quei nuovi lavoratori sportivi che esplicano attività sempre più rilevanti nell'ambito delle società sportive, (basti pensare a titolo meramente esemplificativo al massaggiatore, o anche al medico sociale)".

<sup>85</sup> Sempre in dottrina, sul riconoscimento di un carattere tassativo dell'elenco dell'art. 2, vedi G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e lavoro speciale*, in., *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 58. Anche la giurisprudenza

Per quanto riguarda, più specificamente, l'oggetto della presente trattazione, va evidenziato che il direttore di gara non era indicato nell'elencazione tassativa dell'art. 2 L. 91/1981, con la conseguenza che, non solo, non essendo atleta, non era applicabile, per il "suo rapporto di lavoro", alcuna presunzione di subordinazione, ma ad egli non poteva neppure applicarsi la normativa speciale dettata in materia di diritto sportivo, non potendosi (ancora) considerare un lavoratore sportivo.

Tuttavia, come vedremo nel capitolo successivo, nella vigenza della l. n. 91/1981, la giurisprudenza si è occupato di queste problematiche.

## **2. La riforma del lavoro sportivo e il direttore di gara come lavoratore sportivo.**

Con la legge delega n. 86/2019, si è dato avvio alla riforma dello Sport, con il proposito, tra l'altro, di *"introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport"* (art. 3, comma 2, lett. H, L. n. 86/2019)<sup>86</sup>.

La legge delega in questione, con la finalità di creare un testo unico sullo sport,

---

ha ritenuto tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 2, in ragione della specialità della disciplina di cui alla legge n. 91/1981. Cfr. Cassazione, 11 aprile 2008, n. 9551, secondo cui: *"L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, aveva escluso che potesse trovare applicazione la legge n. 91 del 1981 in luogo della disciplina generale sul lavoro 2 subordinato e, segnatamente, per quanto concerne le controversie arbitrabili, del disposto dell'art. 806, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, sul piano sostanziale, della normativa sui contratti a termine succedutasi nel tempo, del principio di onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento)"*.

<sup>86</sup> Sul lavoro sportivo tra ordinamento giuridico della Repubblica e "ordinamento sportivo" vedi S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., pp. 155-156.

ha avuto una finalizzazione, seppur con tempi non celeri<sup>87</sup>, in una riforma di grande importanza per il mondo sportivo.

Con questa legge (e i successivi 5 decreti attuativi, tra i quali il d.lgs. 36/2021<sup>88</sup>) è stato, infatti, concretizzato il progetto di riforma dello Sport per il riordino del sistema sportivo italiano<sup>89</sup>, all'interno del quale si colloca, per quanto più interessa la presente trattazione, la riforma del lavoro sportivo, nel settore del professionismo e del dilettantismo.

La riforma del lavoro sportivo, rivolta alla tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport (come previsto espressamente al comma 1-bis dell'art. 25 d.lgs. 36/2021<sup>90</sup>), ha l'obiettivo e il

---

<sup>87</sup> I ritardi, probabilmente, derivano anche dalla situazione socio-economica in cui il nostro paese si è trovato dal marzo dell'anno 2020, in conseguenza della proliferazione della pandemia da Covid-19, che, ovviamente, ha spostato l'attenzione in altri settori.

<sup>88</sup> I decreti attuativi e modificativi che si sono susseguiti nel tempo per aggiornare la materia sono i seguenti: 1. Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36, che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo"; 2. Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo"; 3. Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 38 con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"; 4. Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi"; istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; 5. Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 40, avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali". Dopo la pubblicazione degli stessi, si è avuta la pubblicazione di un ulteriore decreto, il D.L. "Sostegni" il quale ha rinviato al 1° luglio 2022 l'avvio della riforma. Alla fine, i d.lg.s n. 37, 38, 39, 40 del 2021 sono entrati in vigore nel dicembre del 2023.

<sup>89</sup> Per un maggiore approfondimento sulla legge delega e sulla sua attuazione si rinvia a P. D'Onofrio, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2021, p. 2131 ss. Vedi anche M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. giur.*, 6, 201, p. 737 ss.

<sup>90</sup> La specificità dell'organizzazione dello sport trova ormai riscontro anche nella Carta Costituzionale, all'art. 33, comma 7, secondo cui: "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

pregio di assicurare tutele<sup>91</sup> a un'ampia platea dei lavoratori sportivi<sup>92</sup>, anche per il settore del dilettantismo, non rientranti nella disciplina sul lavoro professionistico di cui alla L. n. 91/1981.

Questa riforma ha cercato, tra l'altro, secondo molti non del tutto efficacemente<sup>93</sup>, di colmare le lacune della precedente disciplina normativa, lavorando sulla disciplina giuslavoristica-tributaria degli sportivi.

Con la riforma, il lavoratore sportivo è colui che esercita attività sportiva, dietro un corrispettivo (esclusi i volontari), senza la distinzione di genere ed a prescindere del settore che sia professionistico o dilettantistico<sup>94</sup>.

La prestazione sportiva a titolo oneroso è sempre qualificata come lavoro (appunto sportivo); le prestazioni del volontario<sup>95</sup>, rese a titolo gratuito salvo un mero rimborso spese, sono al di fuori di questa qualificazione.

Le organizzazioni sportive si possono dunque avvalere di volontari, ai quali viene erogato un rimborso spese per l'attività prestata oppure di lavoratori sportivi, i quali, invece, a prescindere dall'area del professionismo o del

---

<sup>91</sup> "Sotto l'ombrello degli artt. 2, 3, 4, 33 com. 7, e 35 ss. Cost.", per dirla con F. Ferraro, *La riforma*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 159, il quale aggiunge che: "il richiamo al principio di specificità dello sport si pone come giustificazione delle persistenti differenze di trattamento rispetto alla disciplina generale del lavoro, e più, in generale, come spiegazione della relazione sussistente tra ordinamento generale e "ordinamento sportivo"".

<sup>92</sup> Per S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 155, "Si pone l'esigenza di bilanciare le necessità di protezione della persona che lavora, quindi la sua dignità, la sua salute, la sua sicurezza, con le indubbie specificità dell'organizzazione dello sport e, a livello individuale, della pratica sportiva ..."

<sup>93</sup> Per S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 158, non sono stati eliminati tutti i profili di criticità e i dubbi evidenziati, in primo luogo, dal CONI, dalle Federazioni, enti di promozione e società e associazioni sportive dilettantistiche, che, pur riconoscendo la necessità dell'intervento legislativo, hanno lamentato la scarsa effettività delle misure adottate talvolta senza evidenti variazioni e che ignorano le peculiarità dei singoli sport, nonché le ragioni di sostenibilità economica dello sport organizzato. Sui dati positivi e su quelli critici del D.Lgs. n. 36/2021, vedi G. Sandulli, *Il decreto legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Review*, 1, 2021, p. 49 ss.

<sup>94</sup> Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo, vedi C. De Martino, *Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. Lav.*, 1, 2022, p. 42 ss. e, nello specifico settore del calcio, F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 3, 2019.

<sup>95</sup> Cfr. art. 29 d.lgs. n. 36/2021.

dilettantismo alla quale appartengono<sup>96</sup> e dalla tipologia di rapporto di lavoro concluso, ricevono sempre e comunque un vero e proprio “compenso” per il lavoro prestato<sup>97</sup>.

L’art. 38 del d. lgs 36/2021 (rubricato “Area del professionismo e del dilettantismo”) distingue due aree del settore sportivo: l’area del professionismo e l’area del dilettantismo. Tuttavia, rispetto al passato, le categorie del professionismo e del dilettantismo non sono più utilizzate dal legislatore per distinguere il lavoratore sportivo da chi non lo è, ma per identificare l’area delle società sportive con scopo di lucro (professionistiche) e delle società o associazioni sportive senza scopo di lucro (dilettantistiche), in cui possono operare i lavoratori sportivi.

L’ambito di definizione tra l’area professionistica e l’area dilettantistica rimane sempre demandato alla qualificazione formale operata dalle Federazioni<sup>98</sup> e l’inclusione del lavoratore sportivo in una o l’altra determina l’applicazione di una disciplina differenziata sotto il profilo contrattuale, tributario e previdenziale<sup>99</sup>.

Un primo riferimento alle “figure tipiche di lavoratore sportivo” è contenuto

---

<sup>96</sup> Si parla a tale proposito, con riferimento alla figura del lavoro sportivo, di “figura transtipica”: così G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 168, che rievoca la “felice espressione dottrinale” (come l’ha definita C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, Bari, 2024, p. 108) della “fattispecie trans-tipica” del lavoratore sportivo utilizzata da M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lav. dir. eur.*, 2021, 3, p. 11.

<sup>97</sup> S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 155 osserva che “se l’attività è eseguita a favore di altri e in cambio di un corrispettivo è oggetto di un contratto di lavoro” e che “... quando l’attività sportiva è oggetto di una obbligazione di lavoro, si deve garantire il rispetto dei principi che alla tutela del lavoro si ricollegano (artt. 4 e 35 ss. Cost.)”.

<sup>98</sup> Ma “La riforma del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021) ha in ultimo superato l’elemento formalistico della qualificazione federale (art. 2 l. n. 91 del 1981) quale presupposto per considerare l’attività sportiva quale oggetto di un’obbligazione di lavorare”, così S. Bellomo, *Introduzione*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 157

<sup>99</sup> Cfr. F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit., *ibidem*.

nell'art 5 primo comma della legge delega sopra citata che, per quanto riguarda la presente trattazione, così recita: *“1. Allo scopo di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea ...; c) individuazione .. nell’ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara<sup>100</sup>, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza ...”*.

Va sottolineato, per le finalità del presente contributo, tra i principi e i criteri direttivi enunciati nel sopra citato art. 5 della legge delega, come da rispettare da parte del Governo per disciplinare il rapporto di lavoro sportivo, quello dell’individuazione *“nell’ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara”*.

Il d. lgs 28 febbraio 2021 n. 36 (*“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*) definisce il lavoratore

---

<sup>100</sup> L’inclusione del direttore di gara è una novità fondamentale per la trattazione del presente contributo.

sportivo all'art. 2, comma 1, lettera "dd", come *"l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara<sup>101</sup> e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25"<sup>102</sup>.*

La disciplina del lavoratore sportivo è contenuta, quindi, nell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, che è rubricato appunto *"Lavoratore sportivo"*.

La disposizione normativa in parola ha subito diversi interventi modificativi anche recenti e quindi conviene, per la sua migliore comprensione, riportarne per esteso il contenuto.

Secondo l'art. 25 del d. lgs 36/2021, per quanto qui interessa: *"1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara<sup>103</sup> che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico<sup>104</sup>, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti*

---

<sup>101</sup> Vedi nota precedente.

<sup>102</sup> Questo è il testo in vigore dopo la modifica determinata dal d. lgs. 29 agosto 2023 n. 120, entrato in vigore il 5 settembre 2023, che ha previsto l'aggiunta della locuzione *"ogni altro tesserato"* fra i soggetti rientranti nella categoria di lavoratore sportivo e l'espresso rinvio all'art. 25 dello stesso d.lgs.

<sup>103</sup> Secondo F. Ferraro, *La riforma*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 161, si tratta di *"una lista tassativa interpretabile in via estensiva, ma non analogica"*.

<sup>104</sup> Il fatto che si parli di settore dilettantistico, come di quello professionistico, permette, come si accennava sopra, di superare la riserva a favore del professionismo della legge precedente.

*tecniche della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva<sup>105</sup>, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.*

*1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.*

*1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

*Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.*

*2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del*

---

<sup>105</sup> Il 21 febbraio 2024 è stato approvato il primo decreto, al quale è allegato il ricco elenco di figure professionali distinte per federazioni e la loro fonte regolamentare. Recentemente, si è pervenuti al terzo elenco delle mansioni, aggiornato al 17 aprile 2025. Secondo F. Ferraro, *La riforma*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 162, si tratta "di una valutazione che il legislatore stesso rimette innanzitutto alle federazioni, con ampi margini di discrezionalità".

*codice di procedura civile*<sup>106</sup>.

...

*3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente*<sup>107</sup>.

*5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.*

...

*6 bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza*<sup>108</sup>, sono preposti a garantire il

---

<sup>106</sup> F. Ferraro, *La riforma*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 159, definisce la disposizione del presente comma relativa alla possibilità della prestazione sportiva di formare oggetto sia di un'obbligazione di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, come "affermazione pleonastica e di mero principio". G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 174, ritiene il riferimento alla norma "tecnicamente superfluo", ma nondimeno "significativo", perché il legislatore ha voluto attribuire una preferenza alla qualificazione dei rapporti nel senso delle co.co.co. di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., prevedendo, per i lavoratori sportivi dilettanti, una presunzione di collaborazione di questo tipo in presenza di due requisiti (vedi infra). Non sono applicabili al contratto di lavoro sportivo le collaborazioni c.d. etero organizzate di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.

<sup>106</sup> Per G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 168.

<sup>107</sup> Le prestazioni occasionali sono utilizzabili, secondo l'art. 54-bis l. 21 giugno 2017, n. 96, da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze dieci o meno lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Vedi G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 175. L'INAIL con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 e l'INPS con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 ritengono che il richiamo alla "normativa vigente" si riferisca sia ai soggetti di cui all'art. 2222 del c.c., per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia alle prestazioni occasionali di cui all'art. 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. Prestazione occasionale).

<sup>108</sup> Questa precisazione, come ci ricorda C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 131, che cita la dottrina che l'ha per prima notato (cfr. T. Vettor, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi delle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. N. 36/2021*

*regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a... Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6"<sup>109</sup>.*

I punti di interesse per la disamina che ci occupa degli articoli sopra indicati sono i seguenti: a) vi è il riconoscimento che il direttore di gara sia un lavoratore sportivo ed egli, come tale, potrebbe prestare attività sportiva dietro corrispettivo e non solo a fronte di un mero rimborso spese, ancorché forfettario, previsto, dalla normativa, per i volontari (anche se l'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 36/2021 è richiamato dall'art. 25, comma 6 bis, del medesimo Decreto, sopra citato per i direttori di gara nel settore dilettantistico); b) in presenza dei relativi presupposti, l'attività di lavoro sportivo potrebbe costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di

---

*(d.lgs. N. 163/2022), in Mass. Giur. Lav., 2023, 1, 141), è stata introdotta perché i regolamenti delle Federazioni Sportive utilizzano, come visto al secondo paragrafo del primo capitolo, termini diversi per rivolgersi alla figura degli arbitri.*

<sup>109</sup> Ossia la previsione che *"I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.

lavoro autonomo, anche nella forma di co.co.co. ex. art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c. o in quella delle prestazioni occasionali; c) ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili con la specialità dello stesso, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Quindi, il lavoratore sportivo, come individuato nell'articolo 25 del D.lgs. n. 36/2021, a livello giuslavoristico, può essere un lavoratore subordinato, un lavoratore autonomo, un lavoratore coordinato e continuativo e un lavoratore che effettua una prestazione occasionale<sup>110</sup>.

Una prima immediata riflessione, quindi, che verrà approfondita nel prosieguo del presente contributo, è, per quanto ci riguarda, che il direttore di gara (indicato, come visto, tra i lavoratori sportivi "tipizzati") sembrerebbe in grado di potere esercitare attività sportiva dietro corrispettivo, potendo essere "inquadrate", in termini contrattuali, in presenza dei rispettivi presupposti richiesti, come lavoratore subordinato, autonomo, collaboratore coordinato e continuativo o con una prestazione occasionale.

Per quanto concerne il regime delle presunzioni previste per legge, si deve evidenziare che, ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 35/2021, *"Nei settori professionali, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato"*.

---

<sup>110</sup> Quindi si ammette la possibilità di lavoro autonomo occasionale, ex art. 2222 c.c. e di prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis c.p.c. del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, intendendosi per tali le attività lavorative quelle che danno luogo, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno): a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di "steward" negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro e la prestazione ha i caratteri della occasionalità se il compenso è marginale, il lavoratore è autonomo nel programmare il proprio lavoro e lo stesso non è inserito nell'organizzazione aziendale.

Conseguentemente, gli atleti lavoratori sportivi che prestino, dietro corrispettivo, la propria attività nei settori professionistici godranno di una “corsia preferenziale” per l’accertamento della subordinazione, in quanto potranno far valere, in presenza dei requisiti anzidetti, una presunzione relativa (*id est iuris tantum*, ossia che ammette prova contraria)<sup>111</sup>.

Speculare presunzione relativa è quella prevista (art. 27, comma 3), sempre nei settori professionistici, per l’attività dell’atleta da ricondurre a oggetto di rapporto di lavoro autonomo, in ricorrenza di uno di questi tre indici: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Per quanto concerne, invece, il settore dilettantistico, l’art. 28, comma 2, del Dlgs. n. 36/2021, prevede che il lavoro sportivo si presuma oggetto di co.co.co. ex art. 409 n. 3 c.p.c. (con il *favor* di alcune norme di maggiore tutela, tra cui quella previdenziale) allorché ricorrano, simultaneamente, i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: “a) *la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-*

---

<sup>111</sup> Vedi G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 168. Per C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 150, questa presunzione “dovrebbe essere assoluta”. Per F. Santini, *Presunzioni e indisponibilità del tipo*, Torino, 2018, 47, pur se sembra essere assoluta, in quanto assume a priori la natura subordinata della prestazione onerosa dello sportivo professionistico, in realtà si tratta di una presunzione anomala, perché non opera al ricorrere dei casi previsti per legge.

*sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici*<sup>112</sup>.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato sportivo, questo è disciplinato da norme speciali, in ragione delle proprie specificità, mentre trovano applicazione le norme del Codice civile e della legislazione del lavoro solo in quanto compatibili, come sopra già riportato.

Se con l'art. 4 L. n. 91/1981 il rapporto di lavoro subordinato sportivo era disciplinato nei riguardi dei soli professionisti, la riforma ne permette l'applicazione a tutti i lavoratori sportivi.

Anche dopo la riforma, però, in relazione ad alcuni requisiti predisposti all'articolo 4 l. n. 91/1981 con riferimento all'assunzione, alla forma del contratto e alla conformità al contratto tipo, questi rimangono in vita, ex art. 27, commi 4 e 6 D.lgs. n. 36/2021, per i soli professionisti sportivi: *“Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato*<sup>113</sup>”.

---

<sup>112</sup> Per G. Giampà, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 168, *“l'indice davvero rilevante ai fini della qualificazione non potrà che essere quello sub lett. a, poiché il coordinamento della prestazione di cui alla lett. b è intrinseco alla forma contrattuale”* di cui si tratta.

<sup>113</sup> Si tratta di un sintomo di *“una limitazione della libertà contrattuale delle parti”* secondo F. De Giuli, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 173. L'Autrice aggiunge che *“Il contratto tipo introduce, quindi, livelli minimi di tutela inderogabili garantendo, altresì, una disciplina uniforme a seconda dei settori”*; ciò anche in considerazione della previsione di sostituzione automatica delle eventuali clausole peggiorative con

Così come per la l. n. 91/1981, anche con la riforma, per il rapporto di lavoro subordinato sportivo, in ragione della ontologica incompatibilità con lo stesso, non trovano applicazione: le norme già sopra citate dello Statuto dei Lavoratori (non sussistono i divieti di controllo, di accertamenti sanitari, né l'obbligo del procedimento disciplinare e non operano le garanzie previste in tema di licenziamento, rispettivamente previste dagli art. 4, 5, 7 e 18 della L. n. 300/1970), gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 l. n. 604/1966 sui licenziamenti (potendosi quindi esercitarsi il recesso *ad nutum* in applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., ossia rispettivamente con preavviso e senza preavviso), l'art. 2103 c.c. in tema di *ius variandi* con riferimento alle mansioni del lavoratore sportivo e limiti temporali (durata massima complessiva di 24 mesi ex art. 19 d.lgs. n. 81/2015) e quantitativi (20% dei contratti a tempo indeterminato impiegati ex art. 23 d.lgs. n. 81/2015) in tema di contratti a tempo determinato (ex art. 26, comma 2, d.lgs. n. 36/2021 la durata massima prevista è 5 anni, ma è prevista la stipulazione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti), in ragione in questi casi della necessità di rispondere alle necessità organizzative dei sodalizi sportivi.

Anche, nel rapporto di lavoro subordinato sportivo, come nel contratto subordinato di diritto comune, possono essere esercitati, nei limiti di legge e in ragione della specialità del contratto sportivo, da parte del datore di lavoro (sodalizio sportivo) nei confronti del lavoratore sportivo, i poteri tipici del vincolo di subordinazione: direttivo (ex art. 2104, comma 2, c.c. e 27, comma 7,

---

quelle del contratto tipo. L'obbligo di controllare la conformità tra il contratto individuale e quello tipo è a carico della Federazione, presso la quale vanno depositati, entro il termine di sette giorni dalla stipulazione, a pena di nullità, il contratto individuale e gli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti (per esempio quelli aventi ad oggetto i diritti di immagine del lavoratore) ai fini dell'approvazione.

d.lgs. n. 36/2021<sup>114</sup>), di controllo (per verificare, rispettando comunque la dignità e la libertà del lavoratore, che vengano rispettate le direttive impartite<sup>115</sup>) e disciplinare (per applicare, ex art. 2106 c.c., sanzioni disciplinari al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà ex art. 2104 e 2105 c.c., previa informazione delle norme disciplinari relative alle sanzioni e la necessità di un contraddittorio che ne preceda l'irrogazione<sup>116</sup>).

In ragione dell'inserimento della figura del direttore di gara all'interno di quella del lavoratore sportivo, la disciplina assicurativa, previdenziale e fiscale, oltre che quella dei fondi di previdenza applicabile al lavoratore sportivo, troverà applicazione anche per i direttori di gara.

Per quanto riguarda, in breve, l'inquadramento tributario, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2021, il legislatore della riforma ha previsto, come sopra anticipato, che alle prestazioni dei direttori di gara operanti nell'area del professionismo non si applichi il nuovo regime di esenzioni tributarie per le prestazioni sportive che, invece, è concesso in beneficio in favore degli arbitri delle serie dilettantistiche sulla base di quanto disposto dall'art. 36, comma 6, D.lgs. n. 36/2021. Tale norma, infatti, prevede che “i

---

<sup>114</sup> Il potere direttivo consiste nell'organizzazione dell'attività del prestatore di lavoro attraverso disposizioni impartite e da osservare che, per la specificità sopra citata, si sostanzieranno nel dovere rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, che, per i rapporti di lavoro sportivo nei settori professionistici, devono essere previste nel contratto individuale.

<sup>115</sup> La riforma non esclude, a differenza degli artt. 4 e 5 dello Statuto dei Lavoratori (ritenute incompatibili con il lavoro sportivo e con le relative modalità di svolgimento, oltre che, per quanto concerne l'uso degli impianti audiovisivi, con le esigenze del pubblico e delle televisioni), l'applicabilità dell'art. 8 sul divieto di indagini da parte del datore di lavoro sulle opinioni dei lavoratori, né gli artt. 2, 3 e 6, riguardanti l'impiego di guardie giurate, personale di vigilanza e visite personali di controllo, che, tuttavia, vedi F. De Giuli, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 171, “appaiono difficilmente utilizzabili in concreto ...”.

<sup>116</sup> Per F. De Giuli, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., p. 171, l'art. 7 della l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e quindi il relativo procedimento, è applicabile alle violazioni relative agli obblighi contrattuali del lavoratore che trovano la loro fonte nell'accordo stipulato tra questo e la società sportiva, essendone esclusa l'applicabilità, come sopra accennato, in tema di sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

*compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00" e che solo il reddito percepito per la parte eccedente il precisato importo sarà assoggettato a tassazione.*

Con riferimento, invece, al profilo previdenziale, sempre brevemente, si ritiene opportuno evidenziare che tutti i nuovi lavoratori sportivi subordinati (sia operanti nel campo del professionismo, che in quello del dilettantismo) e i soli lavoratori sportivi autonomi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS secondo la previsione dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021. I soli lavoratori sportivi "autonomi" dilettanti, invece, sono iscritti alla Gestione separata Inps, con un contributo previdenziale che si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro percepiti (art. 35 comma 2).

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE DI GARA E IN PARTICOLARE DELL'ARBITRO DI CALCIO**

#### **1. Il direttore di gara come lavoratore sportivo e le incertezze sul tipo contrattuale applicabile**

Come si è riferito nel secondo paragrafo del Capitolo precedente, il direttore di gara è stato inserito, con una previsione che può considerarsi rivoluzionaria<sup>117</sup>, tra le sette figure di lavoro sportivo tipizzate dal legislatore della riforma, di cui si è ampiamente trattato.

L'art. 2, lett. o), d.lgs. n. 36/2021 si occupa anche di disporre una definizione del direttore di gara, ossia *“il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”*. Inoltre, nel successivo art. 18 d.lgs. n. 36/2021, si specificano ulteriori funzioni: *“I direttori di gare partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati”*<sup>118</sup>. Sempre la prefata disposizione normativa, al comma 2, riserva *“il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara ... ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa”*.

---

<sup>117</sup> Vedi C. Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al “Decreto Correttivo-bis”*, Milano, 2023, p. 131.

<sup>118</sup> Sulla figura, sul ruolo e sulle funzioni del direttore di gara vedi sopra paragrafi 2 e 3 del Capitolo 1.

Sicuramente, tra le figure elencate nel d.lgs. n. 36/2021, il direttore di gara è quella che ha fatto più discutere, essendo complessa la questione giuridica sottesa al suo rapporto di lavoro sportivo, che il legislatore della riforma ha inteso, con *animus novandi* rispetto al passato, seppure senza accogliere nella nuova legge elementi di specificità di questa figura, individuare e regolare<sup>119</sup>. Tuttavia, la formulazione delle norme che riguardano il direttore di gara hanno destato perplessità alla dottrina, che ha rilevato la presenza, nelle disposizioni della riforma aventi ad oggetto l'arbitro, di incertezza, ambiguità parziale lacunosità e incompletezza<sup>120</sup>.

A parziale discolpa del legislatore della riforma del rapporto di lavoro sportivo può essere rammentato che la regolamentazione della fattispecie del direttore di gara contiene una difficoltà annosa, soprattutto riferita all'arbitro di calcio professionistico, il quale è legato da un rapporto con vincolo associato all'AIA, ma ha un rapporto contrattuale con la FIGC, con la quale deve stipulare due distinti contratti: il primo sui rimborsi spesa, meglio definiti come "gettoni presenza" e il secondo per la cessione dei diritti di immagine alla Federazione, a fronte della concessione di un corrispettivo in danaro<sup>121</sup>.

Sotto il profilo delle ambiguità e incertezze normative e regolamentari cui si accennava, valga quanto segue.

Innanzitutto, la precedente legge in materia, quella sul professionismo, ex art. 2, L. n. 91/1981, non aveva, incluso, come chiarito nel primo paragrafo del Capitolo 2 che precede, la figura del direttore di gara tra i lavoratori sportivi (subordinati) professionisti.

---

<sup>119</sup> Vedi C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 127.

<sup>120</sup> Vedi C. Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto Correttivo-bis"*, cit., p. 131 e 134.

<sup>121</sup> Vedi C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., pp. 127-128 e gli artt. 1 e 41 del regolamento AIA.

Come già evidenziato sopra, inoltre, ancora oggi, l'art. 33 dello Statuto del Coni, rubricato "Ufficiali di Gara", recita: "1. *Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità*"<sup>122</sup>.

L'art 1 del Regolamento AIA continua a prevedere espressamente che l'Associazione, nel contesto della FIGC, "riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa"<sup>123</sup>.

Infine, l'art. 40, sesto comma, del vigente Regolamento AIA, stabilisce che: "Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA"<sup>124</sup>.

Lasciando l'analisi dei primi due enunciati ad una specifica trattazione nel successivo paragrafo, quest'ultima previsione, francamente, può ritenersi, ormai, anacronistica<sup>125</sup>, se non altro per gli arbitri dei settori professionistici, proprio in ragione di quanto previsto dalla riforma del rapporto di lavoro sportivo, circa l'inclusione del direttore di gara tra le figure tipizzate di lavoratori sportivi e la dicotomia, voluta dallo stesso legislatore della riforma,

---

<sup>122</sup> La sottolineatura è stata apposta da chi scrive.

<sup>123</sup> La sottolineatura è stata apposta da chi scrive.

<sup>124</sup> La sottolineatura è stata apposta da chi scrive.

<sup>125</sup> Secondo C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 133, "D'altra parte, nonostante il vigente regolamento AIA continui a riferire che il rapporto degli arbitri debba essere gratuito e si svolga a fronte di meri rimborsi spesa, non sembrano esserci dubbi che quelli corrisposti nei settori professionistici siano dei veri e propri corrispettivi, con conseguente applicabilità anche delle tutele previdenziali e assicurative predisposte in favore dei lavoratori sportivi".

tra quest'ultimo, che riceve comunque un compenso per la dovuta prestazione sportiva da erogare in favore dell'"utilizzatore", e il volontario, che lavoratore sportivo non è e che tale compenso, ex art. 29 D.lgs. n. 36/2001, non può in alcun modo percepirlo.

Quanto precede, ad avviso di chi scrive, vale, in virtù della accennata scissione tra il lavoratore sportivo e il volontario voluta dal legislatore della riforma, anche per i direttori di gara del settore dilettantistico.

Ciò nonostante, l'art. 25, comma 6 bis, del D.lgs. n. 36/2021, (che già sotto il profilo "contrattuale" quale *favor* per il direttore di gara del settore dilettantistico prevede la sufficienza della mera comunicazione o designazione da parte della Federazione per ogni prestazione, senza la necessaria stipulazione di un contratto), ad una prima lettura, sembri avere equiparato il primo, sotto il profilo della percezione dei "compensi", ai volontari, ammettendo la "possibilità" di erogargli rimborsi forfettari, oltre quelli documentati, per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nell'attuale limite massimo di € 400,00 mensili "*in occasione di manifestazioni sportive*"<sup>126</sup>. D'altra parte, i distinti soggetti sportivi cui si fa riferimento, le diverse collocazioni sistematiche all'interno del decreto legislativo, i differenti testi dell'art. 25, comma 6 bis e dell'art. 29 del D.lgs. n.

---

<sup>126</sup> Si ritiene opportuno, a questo punto, ripetere il contenuto integrale del comma 6 bis "*Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. ...*". Sulla modalità di indicazione dei limiti del rimborso forfettario si condivide la critica della dottrina, che se ne è già occupata (Vedi C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 140), sulla ambiguità dell'attuale testo dell'art. 29 D.lgs. n. 36/2021 e, quindi, visto il richiamo, anche del comma 6bis del precedente art. 25.

36/2001 e il rinvio "mobile" del primo al secondo solo per i limiti della misura del rimborso forfettario, portano comunque ad un'attività ermeneutica di distinzione tra le due diverse fattispecie di rimborso forfettario.

Ed invero, nel primo caso, ossia quello disciplinato dall'art. 25, comma 6, bis, il testo è collocato sotto la rubrica "Lavoro sportivo", mentre nel secondo caso, ovvero quello di cui all'art. 29, la norma è rubricata "*Prestazioni sportive dei volontari*". Ancora, l'art. 25, comma 6, bis, fa esclusivo riferimento ai direttori di gara del settore dilettantistico (configurati pur sempre come "*lavoratori sportivi*"), mentre l'art. 29, comma 1, discorre di volontari ("*che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*") che possono operare, potenzialmente, in entrambi i settori (professionistico e dilettantistico). Ancora, mentre il testo dell'art. 29, comma 2, prima della previsione della misura del rimborso forfettario, esordisce con la seguente chiara disposizione "*Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario*", nell'art. 25, comma 6, bis, non vi è, né logicamente vi può essere, tale divieto, proprio perché si è sempre all'interno di un rapporto di lavoro sportivo che, come tale, prevede l'onerosità della prestazione. Infine, il mero rinvio previsto dall'art. 25, comma 6, bis all'art. 29, comma 2, è circoscritto, per espressa previsione di legge, solo ai limiti quantitativi del rimborso forfettario e non a tutte le disposizioni della norma dedicata ai volontari (tra cui anche le modalità procedurali per l'erogazione dei rimborsi forfettari ai volontari).

Da quanto precede, consegue, per lo scrivente, che quella di erogare rimborsi forfettari ai direttori di gara del settore dilettantistico è una mera facoltà prevista dal legislatore quale *favor* per realtà dilettantistiche con più difficoltà, che, come tale, potrà essere utilizzata nei casi di attività sportiva arbitrale che,

in via di fatto, si atteggia come effettuata “ai limiti del volontariato”<sup>127</sup>; tuttavia la stessa norma, non vietando l'erogazione di qualsivoglia forma di compenso, concede comunque la possibilità, sempre rimanendo nei settori dilettantistici, di remunerare gli arbitri con veri e propri compensi, inquadrando la corrispettiva prestazione di lavoro sportivo nell'ambito della differenti tipologie contrattuali (tra quelle possibili) che possono essere, nella prassi, utilizzate<sup>128</sup>. Una interpretazione difforme svuoterebbe di significato la ratio legis dell'introduzione del direttore di gara, che opera nel settore dilettantistico, tra i lavoratori sportivi e la sua distinzione dal volontario sportivo.

Tornando alle questioni poco chiare, riguardanti i direttori di gara, con cui si è dovuto confrontare il legislatore della riforma, va evidenziato che, prima della stessa, sotto la vigenza della legge sul professionismo sportivo del 1981, la dottrina si era già interrogata sull'inquadramento giuridico del rapporto esistente tra l'arbitro di calcio, da una parte, e l'AIA e la FIGC, dall'altra, a seguito di procedimenti lavoristici, previdenziali e penali, che avevano come parti processuali gli ufficiali di gara e che, pur con differenti finalità tra loro, presupponevano la natura subordinata o comunque la percezione di compensi, potenzialmente assoggettabili a contribuzione.

Invero, gli arbitri di calcio, soprattutto quelli delle categorie professionistiche (in particolare quelli di Serie A, B e C) ma non solo, a fronte delle prestazioni

---

<sup>127</sup> Ma si tratta pur sempre di compenso per una prestazione, perché la norma non lo vieta espressamente e il rinvio all'art. 29, comma 2, oltre alla misura massima prevista per l'ammontare del rimborso forfettario non specifica anche che “I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente” o rinvia specificamente anche a tale specifica disposizione.

<sup>128</sup> Secondo, invece, C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 131, il rinvio dell'art. 25, comma 6 bis, all'art. 29, secondo comma, “sembra assumere un significato sistematico rilevante, in quanto i direttori di gara degli sport di base vengono, in questo modo, esentati di fatto dall'applicazione delle ordinarie regole lavoristiche, venendosi a determinare uno strano caso di “lavoratore sportivo”, a cui però la qualità di lavoratore non può essere validamente attribuita, in quando” (così nel testo) “non viene corrisposto un compenso a titolo corrispettivo, bensì un mero rimborso spesa, sia pure forfettizzato”.

eseguite in favore della FIGC, percepiscono, già da tempo, non solo rimborsi spese e indennità (come indicato nell'art. 40, sesto comma, del vigente Regolamento AIA), ma emolumenti che possono definirsi veri e propri compensi.

Quanto precede, innanzitutto, ci porta a descrivere quanto accaduto, nell'anno 2005, con riferimento al procedimento penale che aveva visto coinvolto il Presidente della FIGC, che all'epoca era il Dott. Luciano Nizzola, come indagato prima e come imputato poi, con la contestazione di avere commesso il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 37 l. 24 novembre 1981, n. 689, per avere ommesso di presentare agli istituti previdenziali, con l'intenzione di non versare i contributi previsti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le denunce mensili relative ai rapporti di lavoro (di cui, quindi, si presupponeva la subordinazione con la FIGC) di alcuni arbitri di serie A e B, per il periodo agosto 1996-dicembre 2000.

In altre parole, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra arbitri di Serie A e B e la FIGC, quale federazione organizzatrice dei tornei di calcio di Serie A e B, e, quindi, sotto il profilo penalistico, dell'elemento oggettivo del reato contestato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, venne riconosciuta in ragione, da un lato, della misura elevata delle indennità corrisposte, in cambio dell'impegno settimanale o bisettimanale degli arbitri e delle gravose obbligazioni dovute dagli stessi per la preparazione alle gare sportive dei campionati di calcio<sup>129</sup> e in applicazione del principio di

---

<sup>129</sup> Cfr. Tribunale Torino, Sezione Penale, 8 aprile / 4 luglio 2005, in *Inf. prev.*, 2005, 3/4, p. 375 ss. e in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore*. Si consideri che i compensi e le indennità, ad eccezione dei meri rimborsi spese, oltretutto, erano divenuti maggiori verso la fine degli anni del periodo in cui la Procura della Repubblica di Torino riteneva fosse stato commesso il reato contestato, a seguito del c.d. "progetto arbitri", varato dalla FIGC (guarda caso senza prova di esistenza di deliberazioni dell'AIA, a testimonianza della fittizietà o comunque non rilevanza del vincolo associativo), per migliorare e adeguare la preparazione tecnica e fisica dei direttori di gara a fronte della maggiore velocità e fisicità

indisponibilità del tipo contrattuale affermato dalla Corte Costituzionale<sup>130</sup>.

Appare importante evidenziare, ai fini della presente trattazione, che il Tribunale di Torino, nella sentenza in disamina, è andato oltre alla verifica della presenza dei poteri fondamentali del datore di lavoro (gerarchico, di controllo e disciplinare), citando, appunto, la sentenza n. 30 del 5 febbraio 1996 della Corte Costituzionale. Questa pronuncia si è espressa, infatti, nel senso che, ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, *"assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un'attività di lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di interessi cui l'attività è funzionalizzata e il corrispondente assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita"* e che, in particolare, *"devono concorrere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione in senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla subordinazione - quella raramente tecnico-funzionale - riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti ... condizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce... comportanti l'incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha alcun interesse individuale giuridicamente tutelato"*.

Proprio la valutazione dell'esistenza di questa condizione di "doppia alienità"

---

del gioco del calcio, che si era venuta a sviluppare negli anni. Si rimanda all'interessante lettura delle motivazioni della sentenza citata.

<sup>130</sup> Come già ricordato al capitolo precedente, si tratta, sostanzialmente, del principio espresso dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 121/1993 e n. 115/1994, che hanno statuito che non è consentito al legislatore *"negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato"*, come ad esempio l'art. 36 Cost. in tema di equa retribuzione.

del lavoratore rispetto all'organizzazione e al risultato della propria attività<sup>131</sup>, ha fatto ritenere sussistente, nel caso di specie, al Tribunale Penale di Torino, un rapporto di lavoro subordinato<sup>132</sup>.

Per completezza si aggiunge che l'imputato, nonostante la presenza dell'elemento oggettivo, è stato comunque assolto "*perché il fatto non costituisce reato*", in considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo, nella specie del dolo specifico (consistente nell'aver omesso le denunce contributive e assicurative obbligatorie proprio con l'intenzione di non versare in tutto o in parte i contributi e i premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).

La sentenza del Tribunale Penale di Torino del 2005, sopra rievocata, in motivazione cita – si badi bene bypassandone le ragioni addotte circa il mancato riconoscimento della subordinazione nel rapporto tra arbitro e FIGC – una precedente pronuncia, questa volta del Giudice del lavoro, in particolare il Tribunale di Roma, che, nel 2003, si è occupato del ricorso di un arbitro di calcio, nella specie l'arbitro di Serie A e B sig. Angelo Bonfrisco<sup>133</sup>.

---

<sup>131</sup> *"che si verifica appunto quando la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto, non necessariamente di proprietà privata, di un'organizzazione produttiva altrui e in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione è immediatamente legittimato ad appropriarsi"*, così Tribunale Torino, Sezione Penale, 8 aprile 2005, in *Smart. Lex 24*, cit., in motivazione.

<sup>132</sup> E ciò perfino in relazione al periodo temporale caratterizzato da un impegno minore e meno etero-strutturato degli arbitri, ossia prima dell'esecuzione del c.d. "Progetto arbitri" sopra citato. Vedi Tribunale Torino, Sezione Penale, 8 aprile 2005, in *Smart. Lex 24*, cit., in motivazione.

<sup>133</sup> L'ex "fischietto" era ricorso al Tribunale, dopo un "licenziamento" (*id est* la dismissione dall'elenco annuale degli arbitri ovvero la mancata chiamata) da parte della FIGC, per ottenere la pronuncia di illegittimità dello stesso, la conseguente reintegrazione, previo riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, sulla base di queste motivazioni personali, che si ritiene utile rievocare, come riportate agli organi di stampa: *"Avevo creato un precedente pericolosissimo. Viste le continue insistenze dell'Aia, un anno prima avevo dato le dimissioni dalla Pirelli, dove lavoravo da anni, per dedicare all'arbitraggio il tempo che mi richiedevano. Tre giorni di ritiro, la partita, e tre giorni di allenamenti. Per un lavoro in fabbrica non c'era davvero spazio. La cosa iniziò ad incuriosire molti, compreso l'Ispettorato del lavoro di Torino che mi convocò per chiedermi spiegazioni"*. Dissi *"Che a tutti gli effetti un lavoro me lo dava l'associazione italiana arbitri. Retribuendomi mensilmente, sottoponendomi ad un potere disciplinare e obbligandomi a prestazioni continuative. Salvo licenziarmi, forse proprio una volta accortasi di tutto questo, senza preavviso"*. Fare l'arbitro è un "mestiere"? *"Forse non lo era trent'anni fa. Oggi l'impegno, il tempo e la preparazione richieste sono quelle dovute"*

Si tratta della sentenza n. 8712 del 3 aprile 2003, emessa dal Giudice del Lavoro Maria Delle Donne, sul ricorso depositato in data 21 maggio 2002 dal sig. Bonfrisco e proposto nei confronti dell'AIA e della FIGC e che si può considerare, all'epoca, l'unico precedente giurisprudenziale del Giudice del Lavoro (negativo) sulla natura del rapporto (di lavoro) dell'arbitro di calcio<sup>134</sup>. La sentenza in questione, appellata dal Bonfrisco con ricorso del 12 novembre 2003, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4731 del 6 ottobre 2005, relatore Giudice Lucio Di Stefano.

In buona sostanza, i giudici di merito hanno ritenuto, senza ammettere, come in primo grado, istruttoria orale, che l'attività dell'arbitro di calcio avesse costituito semplicemente l'adempimento del vincolo associativo assunto con il tesseramento<sup>135</sup>, mentre, per essere ricondotta come prestazione lavorativa di un contratto di lavoro subordinato, avrebbe dovuto emergere che la stessa non coincideva con l'oggetto e lo scopo istituzionale della Federazione. In altri termini, sarebbe stato necessario offrire la prova che il rapporto, in concreto, si fosse svolto in una modalità difforme rispetto alle previsioni formali e che, di fatto, vi fosse stata una novazione oggettiva o una simulazione del rapporto

---

*ad una normale occupazione. Non è un caso se a fronte del mio tentativo di avere spiegazioni sul "licenziamento", mi prospettarono in fretta e furia la possibilità di fare il dirigente". Gli arbitri che sbagliano troppo a fine anno è giusto che lascino spazio alle nuove leve "Non c'è dubbio. Ma con una liquidazione. Una pensione, seppure minima. Qualcosa per sopravvivere insomma. Ho appena testimoniato al processo intentato a Torino contro l'ex presidente della Figc Nizzola per il mancato versamento delle quote previdenziali agli arbitri. Qualcosa si muove insomma, e la sentenza sul mio caso potrebbe avere gli stessi aspetti rivoluzionari della "Bosman" sulla libertà di spostamento e lavoro per i calciatori. Ci spero per me, e per gli altri". Vedi L'Unità, 7 ottobre 2003, al seguente indirizzo [https://archivio.unita.news/assets/main/2003/10/07/page\\_018.pdf](https://archivio.unita.news/assets/main/2003/10/07/page_018.pdf), consultato, da ultimo, il 9 maggio 2025.*

<sup>134</sup> Cfr. Tribunale Roma, 3 aprile 2003, n. 8712. La sentenza risulta inedita, tuttavia, è citata e commentata da A. Guadagnino, *La natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio*, in *Inf. prev.*, 2005, 3-4, pp. 385 ss.

<sup>135</sup> Cfr. Corte di Appello di Roma, 6 ottobre 2005, n. 4731. Anche questa sentenza risulta inedita, tuttavia, è citata e commentata da A. Guadagnino, *Il rapporto degli arbitri di calcio con la F.I.G.C. nella giurisprudenza*, in *Riv. Dir. sic. Soc.*, 2006, 2, pp. 541 ss.

associativo<sup>136</sup>.

La Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata, proprio in merito a questa vicenda, su ricorso del sig. Bonfrisco, in data 12 maggio 2009, ha confermato il carattere associativo del rapporto tra l'arbitro e l'AIA, a cui i direttori di gara debbono necessariamente aderire per potere operare nell'ambito della FIGC e ha escluso la sussistenza del nesso di subordinazione tra l'arbitro e la FIGC e/o l'AIA. L'esclusione è stata motivata *“non potendo l'attività suddetta essere ricondotta a un rapporto subordinato o a qualsivoglia rapporto a prestazioni corrispettive se non nel caso in cui l'attività (sportiva) del tesserato non coincida affatto con l'oggetto e con lo scopo istituzionale della Federazione ... integrando per contro adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva”*<sup>137</sup>.

Le critiche avverso le motivazioni di questa pronuncia di legittimità hanno riguardato, sostanzialmente, due fronti.

Per un verso, il fatto che il vincolo associativo tra arbitro di calcio e AIA potrebbe valutarsi come fittizio, giacché unicamente preordinato a permettere lo svolgimento di un'attività che, in via di fatto, si atteggia ad essere, a tutti gli effetti, lavorativa. Sotto altro profilo, inoltre, ci sarebbe una disparità di trattamento (o meglio una contraddittorietà della motivazione) tra gli arbitri e altre figure di sportivi diversi dagli atleti, come i selezionatori delle squadre sportive nazionali (si pensi al Selezionatore della Nazionale di Calcio Italiana), poiché per questi ultimi, nonostante l'incontestato riconoscimento del loro rapporto di lavoro sportivo con la Federazione, non si è mai opposta la

---

<sup>136</sup> Cfr. A. Guadagnino, *La natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio*, in *Inf. prev.*, 2005, 3-4, p. 388.

<sup>137</sup> Cfr. Cass, 12 maggio 2009, n. 10867, in *Lav. giur.*, 2009, 12, p. 1253 ss., con nota critica di R. Favella., *Il rapporto di “lavoro” dell'arbitro di calcio*, in *Lav. giur.*, 2009, 12, pp. 1256 ss. e con nota adesiva di A.L. Melillo, *Gli arbitri di calcio e il rapporto con la FIGC*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2009, 2, 155 ss.

sussistenza di un loro legame associativo preminente rispetto alla (o alternativo alla possibile) subordinazione<sup>138</sup>.

In ordine di tempo, sempre con riferimento a pronunce giudiziarie che, coinvolgendo gli arbitri di calcio di serie A e B, si sono occupate - prima dell'avvento della riforma del lavoro sportivo o comunque per fattispecie temporali a cui non si possa applicare ancora la stessa - di problematiche dalle quali possono derivare indicazioni per un migliore inquadramento del rapporto (di lavoro) dell'arbitro, appare opportuno menzionare la questione della (non) assoggettabilità a contribuzione dei compensi ricevuti dagli arbitri per la cessione contrattuale dei loro diritti di immagine.

Se, in un primo momento, l'INPS aveva considerato, per tali compensi, la doverosità della contribuzione, successivamente, prima la giurisprudenza e poi lo stesso INPS, nonostante però abbia comunque continuato a notificare avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento agli arbitri, l'hanno ritenuta inesigibile<sup>139</sup>.

Può essere utile evidenziare, sotto il profilo dell'inquadramento contrattuale

---

<sup>138</sup> Vedi R. Favella., *Il rapporto di "lavoro" dell'arbitro di calcio*, in *Lav. giur.*, 2009, 12, pp. 12561-1262 e C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 130, che cita il primo.

<sup>139</sup> Cfr., ad esempio, App. Milano, 1 agosto 2019, n. 1245, in *De Jure* e alla Nota del 14 dicembre 2006, con cui l'INPS ha risposto all'Interpello del 2 dicembre 2006 della FIGC citata, assieme ad altri precedenti conformi (tra cui Appello Torino n. 1245/2019 e Appello Roma n. n. 3038/2021) da Tribunale Bergamo 30 settembre 2024, n. 463, reperibile all'indirizzo <https://www.lablex.it/wp-content/uploads/2025/02/doc02023520250225125429.pdf> (ultima consultazione 9.5.2025), secondo cui *"Sulla scorta di quanto appena rimesso, si può concludere affermando che le cessioni del diritto d'autore e di immagine (così come le attività e gli apporti di mera ideazione autorale), involgendo e richiamando lo sfruttamento dell'ingegno o dell'immagine altrui, non sono affatto assoggettabili a contribuzione previdenziale. Invero, nell'ambito della disponibilità dei suddetti diritti immateriali, quella che viene compensata non è la prestazione lavorativa vera e propria. bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno o del diritto di immagine. La cessione del diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno o della propria immagine costituisce tutt'altro che una conseguenza necessaria del rapporto di lavoro o un effetto naturale dello stesso, essendo collocabile in una sfera giuridica separata rispetto alla prestazione lavorativa dedotta in un contratto d'opera. Da tale precisazione deriva che le somme a tale titolo corrisposte si inseriscono all'interno della cessione onerosa di un diritto personale, attinente ad un bene immateriale, e vanno intese quale quota parte del corrispettivo globalmente riconosciuto, rappresentando un separato compenso riconosciuto a fronte di un diritto ceduto e non di una attività lavorativa"*.

di direttori di gara, che, nelle pronunce che si sono occupate della vicenda, gli arbitri erano contrattualmente qualificati come lavoratori autonomi o come collaboratori coordinati e continuativi<sup>140</sup>.

Del resto, i compensi degli arbitri degli sport professionistici (che sono noti essere alquanto ingenti), nell'applicazione della normativa sul professionismo, che, nella sua ristretta portata soggettiva non riguardava i direttori di gara, risultavano all'epoca del tutto esenti da oneri contributivi, in quanto costoro venivano assimilati ai direttori di gara degli sport dilettantistici i quali, invece, realmente, esercitavano l'attività arbitrale per mero diletto o passione sportiva e con veri e propri rimborsi spesa, soventemente esigui<sup>141</sup>.

È avvenuto, quindi, così come per gli atleti, che, anche per gli arbitri di calcio, si è evidenziata quella dicotomia - da cui e il legislatore e il giurista, rispettivamente nel disciplinare e interpretare i rispettivi fenomeni del lavoro degli sportivi, non possono prescindere - che vede, da un lato, una ristretta fascia, soprattutto nel calcio, di arbitri "privilegiati", i quali, per dirla con il legislatore della l. n. 91/1981, svolgono l'attività sportiva con carattere di professionalità e abitualità; mentre, dall'altro, una moltitudine di arbitri "amatori", che svolgono l'attività non certo per i meri esigui rimborsi spese loro erogati, ma per la sola passione, vivendo di redditi percepiti da altri rapporti di lavoro, per lo più in settori diversi da quello sportivo<sup>142</sup>.

La bipartizione di cui si discorre è evidente e viva, anche oggi, nonostante la figura del direttore di gara, come più sopra evidenziato, sia stata

---

<sup>140</sup> Cfr. Tribunale Bergamo, 30 settembre 2024, n. 463, cit. in motivazione e le ragioni di decisione delle altre due pronunce ivi citate.

<sup>141</sup> Cfr. C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 130. e C. Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto Correttivo-bis"*, cit., p. 135.

<sup>142</sup> Cfr. C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., *ibidem*.

esplicitamente inserita, già a partire della legge delega n. 86/2019, nella definizione di lavoratore sportivo, a prescindere dalla circostanza che operi nel settore professionistico o in quello dilettantistico.

Tale ontologica differenza di base tra gli arbitri è stata presente anche nelle discussioni che hanno preceduto l'effettiva entrata in vigore della riforma e che aveva portato ad una differente opinione rispetto alla possibilità, poi concretizzatasi, di inserire l'arbitro tra i lavoratori sportivi.

Da un lato, l'AIA, nonostante, come sopra accennato, non abbia modificato il proprio Regolamento, aveva accolto con favore l'inserimento dei propri associati nella nuova nozione di lavoratore sportivo. Dall'altro, le federazioni hanno riferito il proprio dissenso, giustificandolo proprio sulla base della sopra citata *summa divisio*, all'interno dell'intera categoria arbitrale, in ragione di un rilevante numero di direttori di gara, per così dire "amatoriali", con conseguente necessità di tenere basse le spese e, allo stesso tempo, garantirgli di esercitare la funzione arbitrale, in modo che potessero continuare ad occuparsi del loro principale lavoro<sup>143</sup>. In particolare la FIGC ha osservato, nell'occasione, che il 99% dei quasi 40.000,00 arbitri italiani di calcio ricevesse rimborsi spese di poco conto, anche in Serie C, definendoli "volontari" legati alla FIGC e all'AIA da un preciso vincolo associativo tale da regolare questo impegno per tutta la durata della loro permanenza nei ranghi arbitrati, come, del resto, riconosciuto in giurisprudenza e dalla l. 91/81, che, infatti, non aveva inserito gli arbitri tra le figure tipiche del lavoratore sportivo. Ne sarebbe conseguito, per la FIGC, l'impossibilità di equiparare il rapporto associativo arbitrale ad un ordinario rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Tuttavia, la stessa Federazione è stata costretta ad evidenziare la diversa situazione

---

<sup>143</sup> Vedi C. Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto Correttivo-bis"*, cit., p. 135-137.

degli arbitri di Serie A e Serie B, i quali, per il ridotto organico e per i gettoni gara di importi rilevanti, avrebbero potuto essere effettivamente ricompresi tra quei lavoratori sportivi per i quali rendere obbligatoria la contribuzione previdenziale<sup>144</sup>.

Probabilmente, questa disparità di vedute sull'opportunità di individuare l'intera compagine arbitrale all'interno della figura del lavoratore sportivo, ha prodotto, col fine di differenziare il rapporto lavorativo di quegli arbitri inseriti nel settore del professionismo dagli arbitri operanti in quello dilettantistico una disciplina semplificata per questi ultimi, non senza, tuttavia, lasciare ugualmente dubbi al riguardo.

## **2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 8266 del 11 luglio 2024 e le diverse possibili future interpretazioni dei rapporti di lavoro sportivo degli arbitri nella vigenza del D.lgs. n. 36/2021**

Come anticipato nelle premesse del presente lavoro, l'ex arbitro di calcio di Serie A e Serie B, dalla stagione 2012/2013 fino alla stagione 2020/2021<sup>145</sup>, sig. Fabrizio Pasqua, ha avviato un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nei confronti della FIGC e dell'AIA.

Con il ricorso lo stesso ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare:  
a) in via principale - una volta accertata e dichiarata la sussistenza di un centro unico di imputazione tra la FIGC e l'AIA nel rapporto con lui intercorso

---

<sup>144</sup> Ce lo riferisce C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., pp. 130-131.

<sup>145</sup> Anche se lo stesso, nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Roma, ha rivendicato di avere prestato attività fino al 1° luglio 2022, ma il Tribunale di Roma ha ritenuto provata documentalmente attività arbitrale resa sino al 30 giugno 2021. Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, in *Banca Dati di Merito Min. Giustizia*.

ovvero la ricorrenza di un regime di codatorialità tra la loro per le prestazioni da lui rese - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno, ex art. 2094 c.c., tra lo stesso e la FIGC e/o l'AIA a fare data dal 1° luglio 2012 e fino al 1° luglio 2022; b) in via subordinata, la conversione del rapporto apparentemente parasubordinato o comunque autonomo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003, in assenza di "progetto"; c) in ulteriore subordine la natura di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto intercorso tra le parti dal 1° luglio 2012 e fino al 1° luglio 2022 ed il permanente carattere etero organizzato della medesima collaborazione e, di conseguenza, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 per il periodo lavorato con il riconoscimento di tutte le conseguenze sul piano retributivo e contributivo previdenziale e assistenziale da quantificare in separato successivo giudizio; d) nel caso di qualificazione come subordinata della prestazione professionale intercorsa il diritto: - in via principale: al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi del CCNL personale Dirigente di riferimento; - in subordine: al riconoscimento della qualifica di Quadro Super ai sensi del CCNL di riferimento Personale Non Dirigente di riferimento; e) per l'effetto, condannare la FIGC e/o l'AIA al pagamento in favore del sig. di tutte le differenze retributive maturate con tutte le conseguenze in termini contributivi previdenziali ed assistenziali; f) nel caso di accoglimento della domanda relativa all'applicazione dell'art. 2094 c.c. o, in subordine, della domanda relativa all'applicazione dell'art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003, dichiarare l'irrilevanza e l'inefficacia del provvedimento di dimissioni pubblicato in data 1° luglio 2022 e condannare la FIGC e/o l'AIA alla riammissione in servizio del ricorrente ed una ricollocazione nello stesso

ruolo precedentemente svolto o, eventualmente, in altro equivalente<sup>146</sup>.

Senza volere entrare nel merito della ammissibilità e percorribilità sostanziale e processuale di alcune delle rievocate domande nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Roma, vale la pena sottolineare che la vicenda, a distanza di quasi venti anni dalla precedente pronuncia, quasi contemporaneamente alla entrata in vigore della riforma in vigore da luglio 2023, ha avuto una rilevante eco giornalistica, riportando l'attenzione sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli arbitri di calcio.

In buona sostanza, secondo l'ex arbitro, l'attività da lui svolta negli anni sopra menzionati avrebbe dovuto essere considerata come lavoro subordinato invece della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro autonomo formalmente concordato tra le parti negli anni di attività.

A sostegno della sussistenza di un vincolo di subordinazione, l'ex arbitro ha dedotto di essere stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della FIGC e dell'AIA.

Nello specifico, al riguardo, ha allegato che: a) il rapporto intercorso tra le parti era di natura esclusiva e personale, non avendo svolto altre attività per altri datori di lavoro o in proprio; b) per tutto il periodo in cui si erano susseguiti i contratti di collaborazione era stato inserito nell'organizzazione delle resistenti; c) gli strumenti di lavoro erano forniti dalle controparti; d) aveva ricevuto un compenso mensile con importo predeterminato consistente nei "gettoni partita", oltre ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio; e) le modalità di esecuzione della prestazione erano state organizzate da vari soggetti facenti parte degli organici delle resistenti, sia con riferimento ai tempo che con riferimento ai luoghi della prestazione, dovendo seguire le

---

<sup>146</sup> Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit.

direttive in ordine alle attività di preparazione della gara e di direzione della medesima, tra cui la preparazione atletica, le designazioni arbitrali, le visite mediche, il rispetto del cerimoniale di gara, l'organizzazione dei viaggi (dovendo rispettare la "Travel Policy" con il dovere, ove possibile, di utilizzare i fornitori indicati dagli enti resistenti), le modalità di direzione della gara sulla base del regolamento del gioco calcio; e) rispetto di tali regole era stato oggetto di controllo da parte e che doveva comunicare preventivamente e giustificare eventuali assenze per direzioni di gara o raduni<sup>147</sup>.

Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione<sup>148</sup>, qualsiasi attività umana con rilevanza economica può rientrare sia nel rapporto di lavoro subordinato che nel lavoro autonomo. Pertanto, per determinare se un rapporto di lavoro è autonomo o subordinato, è necessario considerare l'effettivo sviluppo del rapporto e le sue particolari modalità di esecuzione. Argomentando ex art. 2094 c.c., la subordinazione consiste nell'assoggettamento del lavoratore alle decisioni relative al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ovvero al potere del datore di lavoro di strutturare la prestazione lavorativa ed il suo collocamento nella realtà produttiva, fornendo – inoltre – le indicazioni necessarie per la sua esecuzione (c.d. etero-direzione). In questo contesto, sempre sulla base del noto orientamento evocato, rivestono un ruolo puramente indiziario e sussidiario aspetti del rapporto di lavoro quali la cooperazione, il rispetto di un orario stabilito, la costanza nella prestazione lavorativa, l'integrazione della prestazione nell'organizzazione aziendale, il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la modalità di

---

<sup>147</sup> Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit.

<sup>148</sup> Il principio di diritto è tratteggio, *ex multis*, vedi Cass., 15 giugno 2020, n. 11539, in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore* e, precedentemente, Cass., 30 aprile 2010, n. 10518; Cass., 18 novembre 2010, n. 23320; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150; Cass. 2 marzo 2011, n. 5098, tutte in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore*.

pagamento (definiti comunemente quali indici o criteri sussidiari di subordinazione).

Pertanto, la classificazione del rapporto di lavoro inizialmente effettuata dalle parti coinvolte (sarebbe a dire il *nomen iuris*), ad esempio, come nella fattispecie, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non ha importanza decisiva quando si rinvencono elementi fattuali – come la presenza di un compenso fisso, un orario di lavoro regolare e continuato, la natura delle mansioni, e anche il legame tecnico, organizzativo e produttivo.

Nella loro memoria difensiva, FIGC e AIA, hanno dedotto ed eccepito che: 1) il ricorrente quale associato e tesserato aveva posto in essere con le resistenti un mero rapporto associativo al quale aveva aderito spontaneamente e dal quale derivavano diritti e doveri previsti dal regolamento; 2) i contratti sottoscritti liberamente dal ricorrente escludevano la natura subordinata del rapporto; 3) la cessione dei diritti di immagine (che comunque non riguardavano l'attività arbitrale costituendo cessione di un diritto personale) o la ricezione del compenso era diretta conseguenza del rapporto associativo; 3) le modalità di svolgimento dell'attività arbitrale erano direttamente conseguenti alla esplicazione del vincolo associativo; 4) l'inesistenza degli indici sintomatici della subordinazione; 5) non vi era alcuna preclusione a che il ricorrente svolgesse, nel medesimo periodo, attività lavorativa di carattere subordinato per terzi o in proprio e che questa era stata una libera scelta del ricorrente; 6) l'attività svolta dall'arbitro non era assimilabile a quella dei loro dipendenti; 7) l'esistenza del rapporto associativo aveva giustificato la messa a disposizione del materiale necessario a svolgere l'attività arbitrale quale divise, cronometri, fischietti, cartellini; 8) il gettone partita non era un compenso mensile ma solo un compenso economico per la singola partita arbitrata sulla base della libera adesione alla designazione arbitrale per

contribuire agli scopi della associazione; 9) la predisposizione di programmi di allenamento lungi dall'essere esplicazione di potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, consisteva in semplici suggerimenti offerti agli arbitri per l'espletamento delle loro attività; 10) gli allenamenti erano previsti solo per due volte a settimana e presso i poli locali della sezione di appartenenza, ma vi era la massima libertà dell'arbitro, il quale, comunque, necessariamente doveva avere una preparazione anche fisica per potere arbitrare le gare; 11) gli arbitri, come tutti i tesserati, erano soggetti in virtù della clausola compromissoria dell'art. 30 dello Statuto federale, degli artt. 2 e 4 del codice di giustizia sportiva e degli artt. 28 e segg. del regolamento al potere disciplinare degli organismi di giustizia che attenendo a violazioni di norme sportive esulava completamente dal potere disciplinare inerente i rapporti tra dipendente e datore di lavoro; 12) la circostanza che il ricorrente dovesse comunicare preventivamente la sua assenza dalla direzione di una gara atteneva solo ai meri profili organizzativi dell'attività arbitrale; 13) la previsione delle visite mediche riguardava la necessità della tutela della salute dell'arbitro in quanto la normativa della tutela sanitaria prevedeva la necessità per lo svolgimento di attività agonistica di una visita medica specializzata che accerta l'idoneità del soggetto a svolgere l'attività agonistica; 14) non si era trattato di collaborazione coordinata e continuativa avendo il ricorrente svolto la sua attività in virtù del vincolo associativo<sup>149</sup>.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento della subordinazione proposta dell'ex arbitro, affidando la motivazione della propria decisione alle seguenti motivazioni: 1) Il ricorrente ha svolto l'attività di arbitro nei campionati di serie B e di serie A in virtù di un rapporto

---

<sup>149</sup> Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit.

associativo, al quale ha aderito spontaneamente quale associato e tesserato (art. 36 delle NOIF); 2) l'art. 33 dello Statuto del CONI prevede che *“gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità”*; 3) Detta disposizione trova la sua legittimazione nella legge statale, considerato che, ai sensi dell'art. 2.2 del decreto legislativo n. 242/1999, lo statuto del Coni, a cui tutte le Federazioni Sportive devono uniformarsi, è approvato da un provvedimento ministeriale; 4) L'art. 1 del Regolamento dell'AIA, in conformità alle norme statutarie del CONI, ribadisce che: *“l'AIA è l'associazione che, all'interno della riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa”*; 5) L'art. 30 dello Statuto della FIGC prevede che: *“1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la è affiliata”*; *2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico...”*; 6) Anche i singoli contratti stipulati dall'arbitro escludono l'esistenza di un vincolo di subordinazione e chiariscono la natura meramente volontaria e associativa del rapporto con la FIGC e con l'AIA. Così l'art.1 dei citati contratti recita: *“Lei*

*svolgerà le funzioni che Le saranno richieste e che Lei sarà libero di accettare, in piena autonomia, nell'ambito del Suo volontario rapporto associativo con l'AIA e di tesseramento sportivo con la FIGC secondo i principi dello sport amatoriale che qualifica gli ufficiali di gara ed in conformità a quanto previsto dall'art. 33 dello statuto del CONI.*"; 7) Dalla costituzione del rapporto associativo sono sorti una serie di diritti e di doveri che trovano puntuale disciplina nel Regolamento AIA, in particolare, agli artt. 39 e 40: partecipare a raduni, effettuare prove tecnico-atletiche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, frequentare riunioni tecniche; 8) Il fatto che il ricorrente abbia ceduto i propri diritti di immagine o abbia ricevuto un compenso per l'attività svolta deriva dalla sua stessa adesione al vincolo associativo; 9) Non sussiste alcuna preclusione ad un compenso di natura economica per l'attività svolta. Al riguardo, i contratti si limitano a quantificare un compenso per singola gara (e non si tratta quindi di un compenso fisso mensile) e nei citati contratti è comunque sottolineato che l'attività viene svolta per libera ed autonoma scelta dell'arbitro in virtù del rapporto associativo; 10) Anche le modalità di svolgimento dell'attività arbitrale sono esplicazioni del vincolo associativo, essendo previsto tra i doveri dell'arbitro quello di effettuare test tecnici e sportivi, seguire riunioni tecniche avvisare preventivamente per eventuali assenze rispetto all'impegno per il quale è convocato; 11) Quanto ai programmi di allenamento proposti, si tratta di meri suggerimenti offerti dalla associazione ai propri associati che potevano essere accolti dagli arbitri nello svolgimento dei rispettivi allenamenti da svolgere comunque in totale autonomia presso i poli locali di riferimento; 12) I divieti di cui all'art. 40 co. 4 lett. a), b), c), f) del Regolamento della FIGC non rappresentano una preclusione assoluta allo svolgimento di attività lavorativa, ma costituiscono delle ragioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività arbitrale, accettate liberamente al momento dell'adesione all'AIA

e del tesseramento con la Figc. È evidente, infatti, che l'arbitro quale depositario delle regole del gioco e quale garante unico della regolarità della gara, a cui è demandato un ruolo di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, per espressa disposizione statutaria del art. 33, comma 3, Statuto CONI, non può avere rapporti con le società calcistiche, che poi andrà ad arbitrare o avere rapporti attinenti all'attività calcistica, non autorizzati, che potrebbero minare la indipendenza ed imparzialità di giudizio; 13) Tra i doveri degli arbitri vi è anche quello di adottare comportamenti imparziali ed etici e rispettosi dei regolamenti della associazione e sono sottoposti agli organi di giustizia sportiva, che, tuttavia, valutano violazioni di norme sportive ed esulano completamente dal sistema disciplinare relativo al rapporto di lavoro subordinato; 14) la mera assistenza fornita dall'AIA in relazione alle prenotazioni di viaggi e trasferte collegate agli eventi sportivi oggetto dell'attività arbitrale rientra nelle attività idonee a perseguire il fine della associazione e non si configura come potere di direzione o sottoposizione a potere gerarchico; 15) la fornitura da parte delle resistenti delle divise, e della strumentazione necessaria alla direzione gare quali fischietti, cartellini (per le ammonizioni e altro), e altro materiale, rientra nel vincolo associativo essendo detta strumentazione necessaria nello scopo perseguito dalla associazione; 16) Si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza 10867/20089, sulla base dei quali, anche nel caso di specie, nessun diverso rapporto può configurarsi oltre a quello associativo; 17) ugualmente infondata la domanda di accertamento della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, essendovi stato, invece, un rapporto fondato sulla adesione alla associazione e non sussistendo alcun coordinamento da parte delle resistenti, essendo l'attività del ricorrente svolta sulla base di una libera

adesione alla associazione<sup>150</sup>.

Fondamentale per l'approfondimento del presente contributo è la circostanza che il Tribunale di Roma ha considerato *"ininfluente ... il richiamo avanzato ... al D.lgs 36/2021 che è entrato in vigore il 1.7.2023 (art. 51 D.Lgs 36/2021) e che quindi non può essere applicato al rapporto oggetto del presente giudizio che è cessato a giugno 2021"*<sup>151</sup>.

In buona sostanza, quindi, il Tribunale di Roma, per le considerazioni sopra rievocate e poiché l'attività svolta dall'ex arbitro (direzione partite di calcio serie A e B) rientra pienamente nel vincolo associativo, ha ritenuto che la stessa non può essere qualificata come di natura subordinata essendo una attività che rientra nelle finalità della associazione alla quale l'ex arbitro ha aderito liberamente.

Dalla sentenza non si evidenzia l'esistenza di una articolazione di prova per testi da parte dell'ex arbitro, ma certo è che solo con l'emersione di una circostanza fattuale relativa all'atteggiarsi del rapporto in maniera diversa da quella rappresentata in via documentale sui rapporti associativi e di tesseramento tra le parti, si può provare l'esistenza, in via di fatto, di una realtà contrattuale diversa da quella "voluta" dalle parti.

Fermo quanto precede, una critica che si può opporre al ragionamento del Tribunale di Roma<sup>152</sup> sotto il profilo del vincolo associativo è appunto che questo ben può avere, nei fatti, *"carattere fittizio"*, ove preordinato univocamente allo svolgimento dell'attività (lavorativa) arbitrale ed essendoci altre figure di (lavoratori) sportivi che, nonostante il legame associativo, sono inquadrati come dipendenti, con evidente disparità di trattamento per i

---

<sup>150</sup> Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit.

<sup>151</sup> Cfr. Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit.

<sup>152</sup> Che si ribadisce si è pronunciato nella vigenza della legge sul professionismo sportivo.

direttori di gara<sup>153</sup>.

Inoltre, l'esistenza di un vincolo associativo tra gli arbitri e la F.I.G.C. non costituirebbe un limite all'accertamento di una diversa realtà fattuale rispetto a quella formalizzata nella concretezza dell'esecuzione del rapporto tra le parti, né sul piano logico, perché in contrasto con l'impianto della legge sul lavoro sportivo, per la quale il vincolo associativo, sotto la scelta del tipo contrattuale, è del tutto irrilevante, né sul piano normativo, giacché la giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato che, anche in questi casi, l'interprete deve concentrarsi sul concreto assetto dei rapporti<sup>154</sup>, sulla base di un principio di diritto che è stato ribadito finanche dalla Corte Costituzionale del 31 marzo 1994 n. 115<sup>155</sup>.

Tuttavia, come sopra ampiamente evidenziato, il direttore di gara è ora

---

<sup>153</sup> Cfr. R. Favella, *Il rapporto di "lavoro" dell'arbitro di calcio*, in *Lav. giur.*, cit. 1261-1262.

<sup>154</sup> Si pensi, per analogia, a Cass., 13 ottobre 2022, n. 29973, in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore*, secondo cui *"Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il "nomen iuris" attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione"* e ciò anche nella consapevolezza che *"Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse"*, come deciso da Cass., 19 novembre 2021, n. 35687, in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore* e nella considerazione che *"La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo"*, come evidenziato da Cass., 8 aprile 2015, n. 7024, in *Smart. Lex 24, Il Sole 24 Ore*.

<sup>155</sup> Così, in motivazione, Tribunale Torino, Sezione Penale, 8 aprile / 4 luglio 2005, cit.

qualificato dal legislatore come lavoratore sportivo e, a seguito della piena entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l'impostazione motivazione seguita dal Tribunale di Roma nella sentenza Pasqua, potrà non essere più seguita almeno per due ordini di ragione: 1) la qualificazione del direttore di gara come lavoratore sportivo e la conseguente possibilità di sottoscrivere contratti di tipo subordinato, di tipo autonomo o di tipo parasubordinato, fa perdere di concretezza, una volta per tutte, l'impostazione che l'esistenza del vincolo associativo tra l'arbitro e l'AIA e, attraverso il tesseramento, la FIGC, impedisca la configurabilità di qualsiasi altro tipo di rapporto, che, tuttavia, non seguirà più la normativa comune, ma quella speciale del contratto sportivo; 2) la nuova legge si pone in aperto contrasto con le anacronistiche previsioni statutarie e regolamentari degli Organi e Enti quali CONI, FIGC e AIA. In altre parole, può essere anche vero che loro disposizioni trovino la loro legittimazione nella legge statale, considerato che, ai sensi dell'art. 2.2 del D.lgs. n. 242/1999, lo statuto del CONI, a cui tutte le Federazioni Sportive devono uniformarsi, è approvato da un provvedimento ministeriale, ma è altrettanto vero che, in questa situazione, dovrebbe applicarsi il principio desumibile dal noto brocardo *Lex posterior derogat priori*, pur se non vi è stata da parte del legislatore, come ci si sarebbe, invero, forse attesi<sup>156</sup>, una espressa risoluzione del problema del vincolo associativo<sup>157</sup>.

In questi termini, si potranno coraggiosamente, dinanzi ad altre domande di riconoscimento del vincolo di subordinazione da parte di arbitri, applicare i consolidati principi giuslavoristici espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e avallati dalla Corte Costituzionale, anche in tema di applicazione del

---

<sup>156</sup> Vedi E. Dagnino, "La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma", cit., 11

<sup>157</sup> Cfr. C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 132, il quale, infatti, considera irrisolto il nodo tra il rapporto associativo con l'AIA e il rapporto di lavoro.

principio dell'inderogabilità del tipo contrattuale.

Certo bisognerà attendere pronunce che abbiano ad oggetto rapporti di lavoro sportivo di arbitri, che hanno avuto esecuzione in periodi temporali successivi al giorno 1° luglio 2023.

Come, sempre, e sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione, i Giudici e gli altri interpreti dovranno valutare le circostanze specifiche del singolo caso concreto portato al loro cospetto per la decisione.

Laddove a prevalere sia la causa dello scambio sinallagmatico tra prestazione dell'arbitro e contropartita economica, il rapporto potrà essere qualificato sportivo, mentre, laddove non emergesse pacificamente la corresponsività tra le due prestazioni, in ragione di poche, saltuarie e non gravose prestazioni, con elargizioni di meri rimborsi spesa, potrebbe pure forse continuare a prevalere la ragione del vincolo associativo<sup>158</sup>.

Quanto precede, salvo un auspicabile intervento legislativo, magari anche di interpretazione autentica o di migliore "coordinamento"<sup>159</sup>, che risolva la *querelle*.

Stesso discorso deve valere per la valutazione, nella concretezza della sua esecuzione e in difetto dell'operatività della presunzione riservata agli atleti nel professionismo, della natura autonoma, parasubordinata o subordinata

---

<sup>158</sup> Cfr., sempre, C. De Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., pp. 132-133, il quale, infatti, considera questa soluzione preferibile da un punto di vista pratico, per la differenziazione esistente tra la residuale fascia arbitrale di vertice, rispetto alla moltitudine di ufficiali di gara che svolgono un'altra attività lavorativa e di conseguenza sono già titolari di copertura previdenziale e assicurativa e non riceverebbero vantaggio dall'inquadramento come lavoratori sportivi ma sarebbero le sole Federazioni a ricevere un notevole incremento di danaro per la necessaria componente previdenziale e assicurativa. Rispetto a tale impostazione, ci si permette di criticarla, nel senso che la titolarità per l'arbitro di previdenza e assicurazione sugli infortuni legata ad altra occupazione lavorativa, non coprirebbe interamente l'arbitro operante nel settore dilettantistico (e già per legge considerato lavoratore sportivo) nello svolgimento del suo compito arbitrale, con disparità di trattamento rispetto ai colleghi di Seria A e B. Semmai, la questione potrebbe risolversi in relazione alla scelta del più appropriato tipo contrattuale per la singola fattispecie.

<sup>159</sup> Così F. Manfrè, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali*, cit., 24.

del contratto di lavoro sportivo che i direttori di gara, che percepiscono compensi a titolo di corrispettivo, andranno a sottoscrivere con la FIGC. Rispetto al *nomen iuris* del contratto, di volta in volta, sottoscritto tra le parti (la scelta iniziale del tipo contrattuale dipenderà dalla situazione concreta in cui il lavoratore sportivo sarà chiamato ad operare), i Giudici e gli interpreti sceglieranno, nella consistenza di quanto emergerà dall'effettivo concretizzarsi dell'esecuzione del rapporto di lavoro, il tipo contrattuale effettivamente applicabile alla realtà del caso di specie.

Ancora, si evidenzia che un supporto utile potrebbe derivare anche dalla certificazione, istituto che il legislatore della riforma ha permesso di utilizzare anche per i contratti di lavoro.

Infine, nel tentativo di circoscrivere i rischi connessi all'aleatorietà del contenzioso in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro per i direttori di gara, anche con il fine di accrescere quella evidenza di veridicità contrattuale, visto che l'istituto della certificazione non riesce a conseguire la "certezza", un ruolo fondamentale per la qualificazione dei temi contrattuali potrebbe essere riservato alla contrattazione collettiva.

E in questi termini sembra muoversi qualcosa, in considerazione della recentissima notizia, giunta di pari passo a quella dell'emendamento al Decreto Sicurezza presentato dalla Lega per garantire l'integrità e la tutela fisica degli arbitri<sup>160</sup>, dell'attivazione del primo sindacato degli arbitri in Italia<sup>161</sup>. La portata dell'iniziativa, tuttavia, si potrà valutare meglio allorché

---

<sup>160</sup> Vedi nota 1e nota 40.

<sup>161</sup> La novità è stata annunciata dalla Cgil con l'apertura di una sezione dedicata all'interno della Slc, sezione lavoratori della comunicazione: "Non è più accettabile che l'arbitro, figura centrale dello sport, spesso esposto a rischi fisici e verbali, operi senza tutele e riconoscimento adeguati", ha spiegato la segretaria nazionale, Sabina Di Marco. "Ad oggi, l'arbitro è riconosciuto come lavoratore dal dlgs 36/202, pur restando di fatto escluso dai diritti garantiti ad altre categorie. In assenza di un contratto collettivo che disciplini ruolo, compensi e sicurezza, si moltiplicano situazioni di precarietà e forte disagio". L'iniziativa si rivolge agli arbitri di tutte le

verrà firmato il primo contratto collettivo nazionale del lavoro della categoria dei direttori di gara.

---

discipline (solo il calcio ne conta più di 33.000) in particolar modo ai più giovani. Intervista e articolo rinvenibile in rete su [https://www.italiaoggi.it/settori/sport/sport-piu-tutela-per-gli-arbitri-cosa-prevede-lemendamento-al-dl-sicurezza-f7yj8hp6#google\\_vignette?refresh\\_cens](https://www.italiaoggi.it/settori/sport/sport-piu-tutela-per-gli-arbitri-cosa-prevede-lemendamento-al-dl-sicurezza-f7yj8hp6#google_vignette?refresh_cens) (ultima consultazione 12 maggio 2025).

## CONCLUSIONI

Ancora oggi, nonostante la fondamentale importanza del direttore di gara come soggetto operante nel fenomeno sportivo e l'“inquadramento” del D.lgs. n. 36/2021 come lavoratore sportivo, permangono diversi dubbi normativi, interpretativi e quindi operativi.

Infatti, dall'analisi condotta in questo contributo sulla figura del direttore di gara emerge, anche a seguito della riforma, una disciplina legislativa che si dimostra poco specifica per il suo particolare inquadramento contrattuale e la sua peculiare prestazione.

Il legislatore, infatti, ha sprecato una buona occasione per disciplinare dettagliatamente norme adatte per la specificità della figura dell'arbitro e per la sua caratteristica funzione<sup>162</sup>.

L'arbitro, oltretutto, per oltre 50 anni, è stato al centro del dibattito circa la sua possibile natura di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche in considerazione del particolare valore fattuale e giuridico rivestito dal suo referto e dalle possibili responsabilità civili e penali su o degli atleti e altri soggetti, a vario titolo inseriti nel mondo dello sport, che si trovano ad interagire con lui.

Dibattito che, per gli assurdi fatti di cronaca relativi alle minacce e lesioni subite, sempre più spesso e nei confronti degli arbitri più giovani, dai direttori di gara, sembra essere destinato a riattivarsi nell'immediato. Infatti, sono stati presentati, in relazione all'ultimo Decreto Sicurezza, due emendamenti proposti, pochi giorni fa, come modifica del Codice penale, al fine di

---

<sup>162</sup> C. Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al “Decreto Correttivo-bis”*, cit., p. 141, ci ricorda, infatti, che è l'unico lavoratore sportivo che si trova a confrontarsi con un potenziale unico datore di lavoro, “non essendoci un'alternativa datoriale alla federazione sportiva/associazione arbitrale della disciplina in cui l'attività viene espletata”.

riconoscere al direttore di gara il ruolo di pubblico ufficiale.

L'arbitro di calcio è una figura che riveste una duplice importanza sia quale "controllore" del rispetto delle regole della disciplina sportiva, sia per gli enormi interessi economici insiti nel mondo del calcio, affinché il "gioco più bello del mondo" possa andare avanti.

Se da un lato emerge la necessità di una salvaguardia, dall'altro si palesa come ugualmente indispensabile sciogliere diversi dubbi che riguardano gli aspetti giuslavoristici della sua vicenda lavorativa.

Si tratta di problemi che portano a dubbi interpretativi della normativa applicabile per la disciplina del direttore di gara, che hanno aperto dibattiti, anche in passato nella vigenza della legge sul professionismo sportivo<sup>163</sup>, ritornati recentemente oggetto di attenzione con la riforma legislativa e con la nuova azione giudiziaria (invero è solo la seconda a distanza di circa 20 anni dalla prima avviata dall'ex arbitro di Serie A e B Bonfrisco del 2003) promossa dall'ex arbitro di Serie A e B Sig. Fabrizio Pasqua.

Oltretutto, anche per l'arbitro, come è sempre avvenuto per l'atleta, ci si deve confrontare con l'ontologico dualismo esistente, in termini di ricompense economiche per la prestazione "lavorativa", tra una sparuta minoranza di privilegiati (rispetto ai numeri complessivi degli arbitri "obbligatoriamente" associati all'AIA), che ricevono il pagamento di lautissimi "gettoni partita"<sup>164</sup>, a fronte della stragrande maggioranza di direttori di gara che, invece, ricevono, per la loro passione più che per la loro prestazione, irrisori compensi o poco

---

<sup>163</sup> Che in un caso, in virtù della coraggiosa interpretazione e conseguente motivazione (più propria di un giudice del lavoro che di un magistrato penale) del Tribunale Penale di Torino (Tribunale Torino, 8 aprile 2005, in *Guida al dir.*, cit.), ha portato all'accertamento, in via incidentale, della subordinazione del rapporto di lavoro arbitrale, anche in considerazione dei processi (come il noto "progetto Arbitri") "*di indebolimento dell'autonomia arbitrale rispetto alla F.I.G.C. e alle Leghe e, cioè, in ultima analisi, alle società calcistiche*", anche in considerazione del rapporto di mera strumentalità dell'AIA rispetto alla FIGC.

<sup>164</sup> Ci si riferisce agli arbitri di calcio di Serie A e B e internazionali.

più di meri rimborsi.

Questione questa a cui si collega, corrispettivamente, la maggiore “ricchezza” dei soggetti del mondo sportivo che operano nel settore professionistico, rispetto a quelli che svolgono la loro attività in quello dilettantistico; settore questo a volte problematico (si pensi agli arbitri che dirigono le partite giovanili<sup>165</sup>).

Ebbene, questa dicotomia ancora oggi evidente, nonostante le positività della riforma rispetto al precedente assetto della L. n. 91/1981, deve, inevitabilmente, governare l’azione del legislatore e dell’interprete, per l’impatto delle diverse conseguenze sui diversi e contrapposti settori, a seconda della normativa in via di fatto applicabile.

La disciplina normativa applicabile, ferma la necessità di superamento del principio della prevalenza del c.d. vincolo associativo su quello contrattuale, deriverà dal tipo contrattuale (contratto subordinato, autonomo o parasubordinato<sup>166</sup>) scelto tra le parti e rilasciato alla contrattazione privata o di quello differente che dovessero applicare i giudici, a fronte delle eventuali, ma ipotizzabili, recriminazioni degli stessi arbitri, rispetto agli aspetti meramente formalistici.

Sotto il profilo del superamento della resistenza, costituita dalla prevalenza del vincolo associativo<sup>167</sup>, al riconoscimento, per i direttori di gara, di qualsivoglia diversa tipologia contrattuale riconosciuta applicabile

---

<sup>165</sup> Arbitri, anche loro giovani, che magari potrebbero essere convinti ad accettare, per potere arbitrare, l’“imposizione” dell’associazione all’AIA e il conseguente tesseramento alla FIGC, dalla possibilità di ricevere, oltre che gli esigui rimborsi spesa, la tessera utile per entrare gratuitamente ad ogni partita di calcio organizzata dalla FIGC (visti i costi dei tagliandi ormai sempre più alti), sì da ulteriormente contribuire a creare quel circolo vizioso che alimenta la sfrenata passione collettiva, per quelle ventidue persone che danno un calcio ad un pallone in un rettangolo verde.

<sup>166</sup> Vedi Cass., 12 maggio 2009, n. 10867, cit. e Tribunale Roma, 11 luglio 2024, n. 8266, cit., entrambe riferibili a periodi temporali disciplinati dalla legge sul professionismo sportivo.

<sup>167</sup> Cfr., soprattutto, art. 33 Statuto CONI e art 1 Regolamento AIA, ma anche art. 33 Statuto FIGC.

dall'ordinamento al loro rapporto (di lavoro<sup>168</sup>), la giurisprudenza<sup>169</sup>, ad oggi, ha ritenuto necessaria la prova di una "simulazione" del rapporto associativo oppure comunque una novazione oggettiva del contenuto delle prestazioni arbitrali come non riferibili alle finalità associative.

Ebbene, con la riforma, si ritiene che lo stesso legislatore, seppure non esplicitamente, abbia offerto *l'animus novandi* e *l'aliquid novi* necessari a superare le ritrosie motivazionali giurisprudenziali sopra citate.

Sotto il profilo soggettivo, valga il richiamo e il riferimento ai principi ispiratori della riforma, mentre, in relazione a quello oggettivo, si pensi alla chiara considerazione che il direttore di gara è oggi un lavoratore sportivo. Allora, la prestazione dell'arbitro è, in virtù di questa volontà legislativa, divenuta, oggigiorno, la contropartita del compenso ricevuto (e non più mero adempimento del patto associativo) e quindi il fenomeno negoziale deve necessariamente qualificarsi come un contratto di lavoro, potendosi poi, ovviamente, discutere del tipo contrattuale, tra quelli disponibili, da applicare alla singola fattispecie.

Sicuramente vi è curiosità in relazione all'attesa della decisione del giudizio di secondo grado connesso al giudizio proposto dall'ex arbitro Pasqua da parte della Corte di Appello di Roma (l'udienza di discussione è fissata prima della fine dell'anno in corso).

Tuttavia, le maggiori aspettative vengono riversate sulle future decisioni della giurisprudenza, che avranno ad oggetto rapporti di lavoro sportivo di arbitri avviati dopo il 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021) o

---

<sup>168</sup> Che, nella vigenza della riforma, essendo l'arbitro ormai riconosciuto come lavoratore sportivo, dovrà attingere dai tipi speciali disciplinati dalla normativa specialistica del diritto sportivo.

<sup>169</sup> Sulla considerazione che l'attività svolta dall'arbitro (consistente nella direzione di partite di calcio di serie A e B) rientra pienamente nel vincolo associativo e quindi non può essere qualificata come prestazione di natura subordinata o legata ad una collaborazione coordinata e continuativa, essendo una attività che rientra nelle finalità della associazione alla quale il diretto di gara aderisce liberamente.

comunque iniziati in precedenza, ma proseguiti oltre quella data, e quindi sull'interpretazione normativa e fattuale che i giudici daranno alla questione del vincolo associativo ed a quella dell'autonomia o della subordinazione del contratto applicabile alla fattispecie, tenendo sempre a mente il pacifico principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale.

Secondo tale principio, un precetto in forza del quale il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera o di prestazione professionale non fosse mai suscettibile di una diversa qualificazione, neppure in caso di contrasto tra il *nomen iuris* del contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti, stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro.

Questo perché né il legislatore direttamente, né le parti del contratto, ancorché su autorizzazione del legislatore (il che consentirebbe pure di superare, se avesse reale valore, l'argomento del contenuto ostativo di ostative norme statutarie di enti<sup>170</sup>), potrebbero negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, giacché, altrimenti, ne conseguirebbe lo svuotamento di principi, garanzie e diritti previsti, in favore di determinate parti del rapporto, dalla Costituzione e l'impossibilità di dare applicazione alla normativa inderogabile che ne costituisce proiezione sul piano della legislazione ordinaria.

Nelle more o in via alternativa, sarebbe allora auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, così come potrebbe essere utile il ricorso alla certificazione dei contratti e alla contrattazione collettiva<sup>171</sup>.

---

<sup>170</sup> Vedi nota 167.

<sup>171</sup> Anche in quest'ultimo campo, si inizia a muovere qualcosa: vedi nota 161.

## BIBLIOGRAFIA

- Albanesi A.**, *Arbitro sportivo*, in *Nss. dig.*, 1, pp. 930 ss.;
- Basile M.**, *L'autonomia delle Federazioni Sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 10, 2008, pp. 307 ss.;
- Bellomo S.**, *Introduzione*, in Bellomo S., Capilli G., Livi M.A., Mezzacapo D., Sandulli P. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, pp. 155 ss.;
- Biasi M.**, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lav. dir. eur.*, 2021, 3, 1 ss.;
- Bove M.**, *La giustizia privata*, Assago, 2021;
- Busnelli F. D.**, *Un clamoroso 'revirement' della Cassazione: dalla questione di Superga al caso Meroni*, in *Foro it.*, 1971, I, pp. 1284 ss.;
- Chiarotti F.S.**, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pp. 104 ss.;
- Clemente di San Luca G.**, *Giuridicità delle regole del giuoco del calcio e vigilanza sul loro rispetto da parte degli arbitri*, in *Diritto e Società*, 2020, pp. 729 ss.;
- Consolo C.**, *Problemi e soluzioni in tema di arbitrato*, Padova, 2020;
- D'Onofrio P.**, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 6, pp. 2131 ss.;
- Dagnino E.**, *La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2019, 3, pp. 2 ss.;
- Danovi F.**, *L'arbitrato*, Milano, 2024;
- De Cristofaro M.**, *Commento alla legge n. 91/1981*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 576 e ss.;
- De Giuli F.**, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D.

Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., pp. 167 ss.;

**de Martino C.**, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, Bari, 2024;

**de Martino C.**, *Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2022, 1, pp. 42 ss.;

**Di Mattina C.**, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto Correttivo-bis"*, Milano, 2023;

**Dourish E.**, *The 'Cambridge Rules' of football*, 1863, su <http://www.specialcollections-blog.lib.cam.ac.uk> (ultima consultazione il giorno 5 maggio 2025);

**Favella R.**, *Il rapporto di "lavoro" dell'arbitro di calcio*, in *Lav. giur.*, 2009, 12, pp. 1256 ss.;

**Ferraro F.**, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, 3, 2 ss.;

**Ferraro F.**, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lav. dir. eur.*, 2019, 3, pp. 2 ss.;

**Ferraro F.**, *La riforma*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., pp. 159 ss.;

**Fimmarò F.**, *Introduzione al diritto del Calcio*, in F. FIMMARO' (a cura di), *Il diritto del Calcio*, Napoli, 2025, pp. 15 ss.;

**Giampà G.**, *La disciplina dei contratti*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., pp. 167 ss.;

**Greco A.**, *L'arbitro di calcio è soggetto alla Corte dei Conti per responsabilità contabile*, in *Dir. e giust.*, 2019, 5, pp. 6 ss.;

**Guadagnino A.**, *La natura del rapporto degli arbitri di calcio con la Federazione Italiana Gioco Calcio*, in *Inf. prev.*, 2005, 3-4, pp. 385 ss.;

**Iadecola G.**, *L'arbitro di calcio nell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. di*

*merito*, 1985, pp. 1256 e ss.;

**Iudica F.** (a cura di), *Diritto Sportivo*, Torino, 2020;

**Lega C.**, *I giocatori di calcio sono lavoratori subordinati?*, in *Div. lav. unit.*, 1955, pp. 17 ss.;

**Manfrè F.**, *Le figure tipiche di lavoratore sportivo. Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi: quale possibile inquadramento - aspetti previdenziali, relazione del 21 marzo 2024 nel Corso di Formazione decentrata della Corte D'Appello di Roma: La riforma del lavoro sportivo e la nuova riforma introdotta dal D. Lgs. n.36/2021 nuovi confini tra passato e presente*, reperibile all'indirizzo <https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/2e2fb420-e809-4488-75b4-a8efece803fd> pp. 1 ss. (ultima consultazione 9 maggio 2025);

**Mangani M.**, *Il contratto del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 3-4, pp. 23 ss.;

**Martines E.**, *Play the game! Come gli inglesi inventarono lo sport moderno*, Padova, 2016;

**Mazzotta O.**, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, pp. 297 ss.;

**Melillo A.L.**, *Gli arbitri di calcio e il rapporto con la FIGC*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2009, 2, 155 ss.;

**Mite F.**, *I lavoratori del calcio*, in *F. Fimmaro'* (a cura di), *Il diritto del Calcio*, cit., pp. 123 ss.;

**Mite F.**, *Il contratto sportivo professionistico. L'equilibrio dinamico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità*, in *Il diritto dei lavori*, VIII, n. 3, novembre 2014, pp. 53 ss.;

**Perrotta S.**, *La responsabilità nello sport*, in *S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli* (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., pp. 260 ss.;

**Pittalis M.**, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. giur.*, 2021, 6,

pp. 737 ss.;

**Pittalis M.**, *Sport e Diritto, L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Milano, 2023;

**Raimondo P. – Zambelli L.**, *I soggetti dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto dello Sport*, 2017, 1-2, pp. 73 ss.;

**Salvaneschi L.**, *Lo scopo dell'arbitrato*, in L. Salvaneschi - A. Graziosi (a cura di), *L'Arbitrato*, Milano, 2020;

**Sandulli G.**, *Il decreto legislativo n. 36/201 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Review*, 2021, 1, p. 49 ss.;

**Sanino M.**, *Diritto Sportivo*, Milano, 2024;

**Sanino M.**, *I soggetti istituzionali*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, pp. 59 ss.;

**Santini F.**, *Presunzioni e indisponibilità del tipo*, Torino, 2018;

**Siggillino N.**, *Le persone fisiche*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, pp. 99 ss.;

**Spadafora M.T.**, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012;

**Talamanca M.**, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990;

**Tosi P.**, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, pp. 717 ss.;

**Verde G.**, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2021.

**Vidiri G.**, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, 1, pp. 39 ss.;

**Zucconi Galli Fonseca E.**, *Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2025.